

2014 - 2019

Commissione giuridica

2014/0121(COD)

6.2.2015

EMENDAMENTI 84 - 289

Progetto di relazione Sergio Gaetano Cofferati (PE544.471v01-00)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario

Proposta di direttiva (COM(2014)0213 – C7-0147/2014 – 2014/0121(COD))

AM\1049179IT.doc PE549.129v01-00

Unita nella diversità

 $AM_Com_LegReport$

Emendamento 84 Pascal Durand

Proposta di direttiva Titolo

Testo della Commissione

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti *e* la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Emendamento

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti *di società quotate, grandi società e grandi gruppi,* la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda taluni elementi della relazione sul governo societario *e la direttiva 2004/109/CE*

(Testo rilevante ai fini del SEE)

Or. fr

Emendamento 85 Pascal Durand a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) La direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁵ stabilisce i requisiti relativi all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti conferiti da azioni con diritto di voto in relazione alle assemblee di società che hanno la loro sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro.

Emendamento

(1) La direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 15 stabilisce i requisiti relativi all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti conferiti da azioni con diritto di voto in relazione alle assemblee di società che hanno la loro sede legale in uno Stato membro e le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro. *Tale direttiva dovrebbe altresì coprire le grandi società o i grandi gruppi, come definiti nella*

AM\1049179IT.doc 3/133 PE549.129v01-00

direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 15 bis, che non hanno azioni ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato, a condizione che conducano anche attività il cui impatto sia rilevante.

15 bis Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Or. fr

Emendamento 86 Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) La crisi finanziaria ha messo in evidenza che, in molti casi, gli azionisti hanno sostenuto l'assunzione di rischi eccessivi a breve termine da parte dei dirigenti. Inoltre, vi sono prove evidenti dell'inadeguatezza dell'attuale livello di controllo delle società partecipate e di impegno degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi, che può condurre a un governo societario e a risultati delle società quotate non ottimali.

Emendamento

(2) La crisi finanziaria ha messo in evidenza che, in molti casi, gli azionisti hanno sostenuto l'assunzione di rischi eccessivi a breve termine da parte dei dirigenti.

PE549.129v01-00 4/133 AM\1049179IT.doc

¹⁵ Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17).

¹⁵ Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17).

Emendamento 87 Pascal Durand a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) La crisi finanziaria ha messo in evidenza che, in molti casi, gli azionisti hanno sostenuto l'assunzione di rischi eccessivi a breve termine da parte dei dirigenti. Inoltre, vi sono prove evidenti dell'inadeguatezza dell'attuale livello di controllo delle società partecipate e di impegno degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi, che può condurre a un governo societario e a risultati delle società quotate non ottimali.

Emendamento

(2) La crisi finanziaria ha messo in evidenza che, in molti casi, gli azionisti hanno sostenuto l'assunzione di rischi eccessivi a breve termine da parte dei dirigenti, il che porta sul lungo termine a un governo societario e a risultati delle società quotate non ottimali. Inoltre, vi sono prove evidenti dell'inadeguatezza dell'attuale livello di controllo delle società partecipate e di impegno degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi.

Or. fr

Emendamento 88 Philippe De Backer

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) La crisi finanziaria ha messo in evidenza che, in molti casi, gli azionisti hanno sostenuto l'assunzione di rischi eccessivi a breve termine da parte dei dirigenti. Inoltre, vi sono prove evidenti dell'inadeguatezza dell'attuale livello di controllo delle società partecipate e di impegno degli investitori istituzionali e dei gestori di attivi, che può condurre a un governo societario e a risultati delle società quotate non ottimali.

Emendamento

(2) La crisi finanziaria ha messo in evidenza che, in molti casi, gli azionisti hanno sostenuto l'assunzione di rischi eccessivi a breve termine da parte dei dirigenti.

Emendamento 89
Pascal Durand
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Un maggiore coinvolgimento degli azionisti nel governo delle imprese è una delle leve che può contribuire a un miglioramento dei risultati, finanziari e non, di quest'ultime. Ciononostante, dal momento che i diritti degli azionisti non sono l'unico fattore che può contribuire a una presa in considerazione della dimensione di lungo termine nel governo delle imprese, dovranno essere accompagnati da misure supplementari tese a garantire il maggiore coinvolgimento dei diversi attori interessati, in particolari i dipendenti, le autorità locali e la società civile.

Or. fr

Emendamento 90 Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Per facilitare ulteriormente l'esercizio dei diritti degli azionisti e favorire l'impegno degli azionisti nelle società quotate, queste ultime dovrebbero avere la possibilità di conoscere l'identità de i propri azionisti e di comunicare direttamente con loro. La presente direttiva

Emendamento

(4) Per facilitare ulteriormente l'esercizio dei diritti degli azionisti e favorire l'impegno degli azionisti nelle società quotate, queste ultime dovrebbero avere la possibilità di conoscere l'identità de i propri azionisti e di comunicare direttamente con loro. La presente direttiva

PE549.129v01-00 6/133 AM\1049179IT.doc

dovrebbe pertanto creare un quadro volto a garantire l'identificazione degli azionisti.

dovrebbe pertanto creare un quadro volto a garantire l'identificazione degli azionisti, tenendo in considerazione i sistemi nazionali esistenti.

Or. de

Motivazione

Occorre continuare a tenere conto delle differenze esistenti nell'identificazione degli azionisti nei sistemi nazionali.

Emendamento 91 Emil Radev

Proposta di direttiva Recital 6

Testo della Commissione

(6) In considerazione del loro importante ruolo, gli intermediari dovrebbero essere tenuti ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte degli azionisti, sia in caso di esercizio diretto che tramite la delega ad un terzo. Quando gli azionisti non esercitano direttamente i propri diritti ma delegano l'intermediario, quest'ultimo dovrebbe essere obbligato ad esercitare tali diritti su esplicita autorizzazione e istruzione dell'azionista e nel suo interesse.

Emendamento

(6) In considerazione del loro importante ruolo, gli intermediari dovrebbero essere tenuti ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte degli azionisti, sia in caso di esercizio diretto che tramite la delega ad un terzo. Quando gli azionisti non esercitano direttamente i propri diritti ma delegano l'intermediario, quest'ultimo dovrebbe essere obbligato ad esercitare tali diritti nell'interesse dell'azionista, su esplicita autorizzazione scritta e istruzione dell'azionista.

Or. bg

Emendamento 92 Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) In considerazione del loro importante ruolo, gli intermediari dovrebbero essere tenuti ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte degli azionisti, sia in caso di esercizio diretto che tramite la delega ad un terzo. Quando gli azionisti non esercitano direttamente i propri diritti ma delegano l'intermediario, quest'ultimo dovrebbe essere obbligato ad esercitare tali diritti su esplicita autorizzazione e istruzione dell'azionista e nel suo interesse.

Emendamento

(6) In considerazione del loro importante ruolo, gli intermediari dovrebbero essere tenuti ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte degli azionisti, sia in caso di esercizio diretto che tramite la delega ad un terzo. Quando gli azionisti non esercitano direttamente i propri diritti ma delegano l'intermediario, quest'ultimo dovrebbe essere obbligato ad esercitare tali diritti su esplicita autorizzazione e istruzione *degli azionisti* e nel *loro* interesse.

Or. en

Emendamento 93 Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di direttiva Considerando 6

Testo della Commissione

(6) In considerazione del loro importante ruolo, gli intermediari dovrebbero essere tenuti ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte degli azionisti, sia in caso di esercizio diretto che tramite la delega ad un terzo. Quando gli azionisti non esercitano direttamente i propri diritti ma delegano l'intermediario, quest'ultimo dovrebbe essere obbligato ad esercitare tali diritti su esplicita autorizzazione e istruzione dell'azionista e nel suo interesse.

Emendamento

(6) In considerazione del loro importante ruolo, gli intermediari dovrebbero essere tenuti ad agevolare l'esercizio dei diritti da parte degli azionisti, sia in caso di esercizio diretto che tramite la delega ad un terzo. Quando gli azionisti non esercitano direttamente i propri diritti ma delegano l'intermediario, che offre volontariamente la rappresentanza per l'esercizio dei diritti degli azionisti, quest'ultimo dovrebbe essere obbligato ad esercitare tali diritti su esplicita autorizzazione e istruzione dell'azionista e nel suo interesse

PE549.129v01-00 8/133 AM\1049179IT.doc

Motivazione

All'intermediario deve continuare ad essere garantito il diritto di scegliere di esercitare in rappresentanza i diritti degli azionisti.

Emendamento 94 Jiří Maštálka

Proposta di direttiva Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Un impegno efficace e costante degli azionisti costituisce uno dei pilastri del modello di governo societario delle società quotate, basato su un sistema di pesi e contrappesi tra i diversi organi e i diversi portatori di interesse.

Emendamento

(8) Un impegno efficace e costante degli azionisti *nonché un adeguato* coinvolgimento dei portatori di interesse, in particolare dei dipendenti, costituisce uno dei pilastri del modello di governo societario delle società quotate, basato su un sistema di pesi e contrappesi tra i diversi organi e i diversi portatori di interesse.

Or. en

Emendamento 95 Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi sono azionisti importanti delle società quotate dell'Unione e di conseguenza possono svolgere un ruolo di rilievo nel governo societario di queste ultime, ma anche, più in generale, per quanto riguarda la strategia e i risultati a lungo termine di tali società. Tuttavia, l'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che spesso gli

Emendamento

(9) Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi sono azionisti importanti delle società quotate dell'Unione e di conseguenza possono svolgere un ruolo di rilievo nel governo societario di queste ultime, ma anche, più in generale, per quanto riguarda la strategia e i risultati a lungo termine di tali società. Tuttavia, l'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che spesso gli

investitori istituzionali e i gestori di attivi non si impegnano nelle società di cui detengono le azioni e che i mercati dei capitali esercitano pressioni sulle società per ottenere risultati a breve termine, il che può condurre a un livello subottimale di investimenti, per esempio nel settore della ricerca e sviluppo, a scapito dei risultati a lungo termine sia per la società che per l'investitore. investitori istituzionali e i gestori di attivi non si impegnano nelle società di cui detengono le azioni.

Or. en

Emendamento 96 Philippe De Backer

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi sono azionisti importanti delle società quotate dell'Unione e di conseguenza possono svolgere un ruolo di rilievo nel governo societario di queste ultime, ma anche, più in generale, per quanto riguarda la strategia e i risultati a lungo termine di tali società. Tuttavia, l'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che spesso gli investitori istituzionali e i gestori di attivi non si impegnano nelle società di cui detengono le azioni e che i mercati dei capitali esercitano pressioni sulle società per ottenere risultati a breve termine, il che può condurre a un livello subottimale di investimenti, per esempio nel settore della ricerca e sviluppo, a scapito dei risultati a lungo termine sia per la società che per l'investitore.

Emendamento

(9) Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi sono azionisti importanti delle società quotate dell'Unione e di conseguenza possono svolgere un ruolo di rilievo nel governo societario di queste ultime, ma anche, più in generale, per quanto riguarda la strategia e i risultati a lungo termine di tali società. Tuttavia, l'esperienza degli ultimi anni ha dimostrato che spesso gli investitori istituzionali e i gestori di attivi non si impegnano nelle società di cui detengono le azioni.

Or. en

Emendamento 97 Pascal Durand a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Pertanto, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi dovrebbero elaborare una politica di impegno degli azionisti che stabilisca, tra l'altro, le modalità d'integrazione di tale impegno nelle strategie di investimento, di controllo delle società partecipate, di dialogo con esse e di esercizio dei diritti di voto. Tale politica di impegno dovrebbe comprendere strategie per gestire i conflitti d'interesse esistenti o potenziali, quali la prestazione di servizi finanziari da parte dell'investitore istituzionale o del gestore degli attivi, o da altre società ad essi collegate, alla società partecipata. Detta politica dovrebbe essere pubblicata annualmente assieme alle sue modalità di attuazione e ai suoi risultati. Se decidono di non elaborare una politica di questo tipo e/o di non comunicarne le modalità di attuazione e i risultati, gli investitori istituzionali o i gestori di attivi saranno tenuti a spiegare in modo chiaro e articolato il perché di questa scelta.

Emendamento

(11) Pertanto, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi dovrebbero elaborare una politica di impegno degli azionisti che stabilisca, tra l'altro, le modalità d'integrazione di tale impegno nelle strategie di investimento (inclusa un'analisi dell'impatto dei rischi sociali e ambientali), di controllo delle società partecipate, di dialogo con esse e con i diversi attori interessati, in particolare i dipendenti, le autorità locali e la società civile, e di esercizio dei diritti di voto. Tale politica di impegno dovrebbe comprendere strategie per gestire i conflitti d'interesse esistenti o potenziali, quali la prestazione di servizi finanziari da parte dell'investitore istituzionale o del gestore degli attivi, o da altre società ad essi collegate, alla società partecipata. Detta politica dovrebbe essere pubblicata annualmente assieme alle sue modalità di attuazione e ai suoi risultati.

Or. fr

Emendamento 98 Jytte Guteland

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Pertanto, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi dovrebbero elaborare una politica di impegno degli azionisti che

Emendamento

(11) Pertanto, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi dovrebbero elaborare una politica di impegno degli azionisti che

AM\1049179IT.doc 11/133 PE549.129v01-00

stabilisca, tra l'altro, le modalità d'integrazione di tale impegno nelle strategie di investimento, di controllo delle società partecipate, di dialogo con esse e di esercizio dei diritti di voto. Tale politica di impegno dovrebbe comprendere strategie per gestire i conflitti d'interesse esistenti o potenziali, quali la prestazione di servizi finanziari da parte dell'investitore istituzionale o del gestore degli attivi, o da altre società ad essi collegate, alla società partecipata. Detta politica dovrebbe essere pubblicata annualmente assieme alle sue modalità di attuazione e ai suoi risultati. Se decidono di non elaborare una politica di questo tipo e/o di non comunicarne le modalità di attuazione e i risultati, gli investitori istituzionali o i gestori di attivi saranno tenuti a spiegare in modo chiaro e articolato il perché di questa scelta.

stabilisca, tra l'altro, le modalità d'integrazione di tale impegno nelle strategie di investimento, di controllo delle società partecipate, di dialogo con esse e di esercizio dei diritti di voto. Tale politica di impegno dovrebbe comprendere strategie per gestire i conflitti d'interesse esistenti o potenziali, quali la prestazione di servizi finanziari da parte dell'investitore istituzionale o del gestore degli attivi, o da altre società ad essi collegate, alla società partecipata. Detta politica dovrebbe essere pubblicata annualmente assieme alle sue modalità di attuazione e ai suoi risultati.

Or. en

Emendamento 99 Axel Voss

Proposta di direttiva Considerando 11

Testo della Commissione

(11) Pertanto, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi dovrebbero elaborare una politica di impegno degli azionisti che stabilisca, tra l'altro, le modalità d'integrazione di tale impegno nelle strategie di investimento, di controllo delle società partecipate, di dialogo con esse e di esercizio dei diritti di voto. Tale politica di impegno dovrebbe comprendere strategie per gestire i conflitti d'interesse esistenti o potenziali, quali la prestazione di servizi finanziari da parte dell'investitore istituzionale o del gestore degli attivi, o da altre società ad essi collegate, alla società partecipata. Detta politica dovrebbe essere

Emendamento

(11) Pertanto, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi dovrebbero elaborare una politica di impegno e collaborazione con gli azionisti, sulla base di uno scambio sostanziale. La collaborazione avviene fra l'altro in relazione alle strategie di investimento, alla sorveglianza delle società partecipate, al dialogo con esse e all'esercizio dei diritti di voto. Tale politica di impegno dovrebbe comprendere strategie per gestire i conflitti d'interesse esistenti o potenziali, quali la prestazione di servizi finanziari da parte dell'investitore istituzionale o del gestore degli attivi, o da altre società ad essi collegate, alla società

PE549.129v01-00 12/133 AM\1049179IT.doc

pubblicata annualmente assieme alle sue modalità di attuazione e ai suoi risultati. Se decidono di non elaborare una politica di questo tipo e/o di non comunicarne le modalità di attuazione e i risultati, gli investitori istituzionali o i gestori di attivi saranno tenuti a spiegare in modo chiaro e articolato il perché di questa scelta.

partecipata. Detta politica dovrebbe essere pubblicata. Se decidono di non elaborare una politica di questo tipo e/o di non comunicarne le modalità di attuazione e i risultati, gli investitori istituzionali o i gestori di attivi saranno tenuti a spiegare in modo chiaro e articolato il perché di questa scelta

Or de

Emendamento 100 Angelika Niebler

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Gli investitori istituzionali dovrebbero comunicare, con cadenza annuale, in che modo la loro strategia di investimento azionario è allineata al profilo e alla durata delle loro passività e contribuisce al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi. In caso di ricorso a gestori di attivi, tramite mandati discrezionali che prevedono la gestione degli attivi su base individuale o tramite fondi messi in comune, gli investitori istituzionali dovrebbero rendere pubblici i principali elementi del relativo accordo specificando in particolare: se il gestore degli attivi viene incentivato ad allineare la strategia e le decisioni di investimento al profilo e alla durata delle passività dell'investitore istituzionale, a prendere decisioni di investimento basate sui risultati della società a medio e lungo termine e a impegnarsi nella società; le modalità di valutazione dei risultati del gestore degli attivi; la struttura del corrispettivo versato per i servizi di gestione degli attivi e l'obiettivo perseguito in termini di rotazione del portafoglio. Ciò contribuirebbe a un corretto allineamento

Emendamento

(12) Gli investitori istituzionali regolamentati dovrebbero riferire all'organo di vigilanza competente in che modo la loro strategia di investimento azionario è allineata al profilo e alla durata delle loro passività e contribuisce al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi. Gli investitori non regolamentati dovrebbero rendere pubbliche tali informazioni. In caso di ricorso a gestori di attivi, tramite mandati discrezionali che prevedono la gestione degli attivi su base individuale o tramite fondi messi in comune, gli investitori istituzionali dovrebbero riferire o rendere pubblici i principali elementi del relativo accordo specificando in particolare: se il gestore degli attivi viene incentivato ad allineare la strategia e le decisioni di investimento al profilo e alla durata delle passività dell'investitore istituzionale, a prendere decisioni di investimento basate sui risultati della società a medio e lungo termine e a impegnarsi nella società; le modalità di valutazione dei risultati del gestore degli attivi; la struttura del corrispettivo versato per i servizi di

degli interessi tra i beneficiari finali degli investitori istituzionali, i gestori degli attivi e le società partecipate e potenzialmente allo sviluppo di strategie di investimento di lungo periodo e di rapporti più a lungo termine con le società partecipate che comportano l'impegno degli azionisti.

gestione degli attivi e l'obiettivo perseguito in termini di rotazione del portafoglio. Ciò contribuirebbe a un corretto allineamento degli interessi tra i beneficiari finali degli investitori istituzionali, i gestori degli attivi e le società partecipate e potenzialmente allo sviluppo di strategie di investimento di lungo periodo e di rapporti più a lungo termine con le società partecipate che comportano l'impegno degli azionisti.

Or de

Emendamento 101 Axel Voss

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Gli investitori istituzionali dovrebbero comunicare, con cadenza annuale, in che modo la loro strategia di investimento azionario è allineata al profilo e alla durata delle loro passività e contribuisce al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi. In caso di ricorso a gestori di attivi, tramite mandati discrezionali che prevedono la gestione degli attivi su base individuale o tramite fondi messi in comune, gli investitori istituzionali dovrebbero rendere pubblici i principali elementi del relativo accordo specificando in particolare: se il gestore degli attivi viene incentivato ad allineare la strategia e le decisioni di investimento al profilo e alla durata delle passività dell'investitore istituzionale, a prendere decisioni di investimento basate sui risultati della società a medio e lungo termine e a impegnarsi nella società; le modalità di valutazione dei risultati del gestore degli attivi; la struttura del corrispettivo versato per i servizi di gestione degli attivi e l'obiettivo perseguito in termini di

Emendamento

(12) Gli investitori istituzionali regolamentati dovrebbero riferire all'organo di vigilanza competente in che modo la loro strategia di investimento azionario è allineata al profilo e alla durata delle loro passività e contribuisce al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi. Gli investitori non regolamentati dovrebbero rendere pubbliche tali informazioni. In caso di ricorso a gestori di attivi, tramite mandati discrezionali che prevedono la gestione degli attivi su base individuale o tramite fondi messi in comune, gli investitori istituzionali dovrebbero riferire o rendere pubblici i principali elementi del relativo accordo specificando in particolare: se il gestore degli attivi viene incentivato ad allineare la strategia e le decisioni di investimento al profilo e alla durata delle passività dell'investitore istituzionale, a prendere decisioni di investimento basate sui risultati della società a medio e lungo termine e a impegnarsi nella società e l'obiettivo perseguito in termini di

PE549.129v01-00 14/133 AM\1049179IT.doc

rotazione del portafoglio. Ciò contribuirebbe a un corretto allineamento degli interessi tra i beneficiari finali degli investitori istituzionali, i gestori degli attivi e le società partecipate e potenzialmente allo sviluppo di strategie di investimento di lungo periodo e di rapporti più a lungo termine con le società partecipate che comportano l'impegno degli azionisti.

rotazione del portafoglio. Ciò contribuirebbe a un corretto allineamento degli interessi tra i beneficiari finali degli investitori istituzionali, i gestori degli attivi e le società partecipate e potenzialmente allo sviluppo di strategie di investimento di lungo periodo e di rapporti più a lungo termine con le società partecipate che comportano l'impegno degli azionisti.

Or. de

Emendamento 102 Jiří Maštálka

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) I gestori degli attivi dovrebbero essere tenuti a comunicare agli investitori istituzionali in che modo la loro strategia d'investimento e la relativa attuazione sono conformi all'accordo di gestione degli attivi e in che modo la strategia e le decisioni di investimento contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi degli investitori istituzionali. Dovrebbero indicare inoltre se adottano decisioni di investimento sulla base di una valutazione dei risultati a medio-lungo termine della società partecipata, la composizione e la rotazione del loro portafoglio, i conflitti di interesse esistenti e potenziali e l'eventuale ricorso a consulenti in materia di voto ai fini delle attività di impegno. Queste informazioni consentirebbero all'investitore istituzionale di monitorare meglio il gestore degli attivi e di incentivare un corretto allineamento degli interessi e l'impegno degli azionisti.

Emendamento

(13) I gestori degli attivi dovrebbero essere tenuti a comunicare *pubblicamente* agli investitori istituzionali in che modo la loro strategia d'investimento e la relativa attuazione sono conformi all'accordo di gestione degli attivi e in che modo la strategia e le decisioni di investimento contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi degli investitori istituzionali. Dovrebbero indicare inoltre se adottano decisioni di investimento sulla base di una valutazione dei risultati a medio-lungo termine della società partecipata, la composizione e la rotazione del loro portafoglio, i conflitti di interesse esistenti e potenziali e l'eventuale ricorso a consulenti in materia di voto ai fini delle attività di impegno. Queste informazioni consentirebbero all'investitore istituzionale di monitorare meglio il gestore degli attivi e di incentivare un corretto allineamento degli interessi e l'impegno degli azionisti.

Or. en

Emendamento 103 Pascal Durand a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) I gestori degli attivi dovrebbero essere tenuti a comunicare agli investitori istituzionali in che modo la loro strategia d'investimento e la relativa attuazione sono conformi all'accordo di gestione degli attivi e in che modo la strategia e le decisioni di investimento contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi degli investitori istituzionali. Dovrebbero indicare inoltre se adottano decisioni di investimento sulla base di una valutazione dei risultati a medio-lungo termine della società partecipata, la composizione e la rotazione del loro portafoglio, i conflitti di interesse esistenti e potenziali e l'eventuale ricorso a consulenti in materia di voto ai fini delle attività di impegno. Queste informazioni consentirebbero all'investitore istituzionale di monitorare meglio il gestore degli attivi e di incentivare un corretto allineamento degli interessi e l'impegno degli azionisti.

Emendamento

(13) I gestori degli attivi dovrebbero essere tenuti a rendere pubblico in che modo la loro strategia d'investimento e la relativa attuazione sono conformi all'accordo di gestione degli attivi e in che modo la strategia e le decisioni di investimento contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi degli investitori istituzionali. Dovrebbero indicare inoltre se adottano decisioni di investimento sulla base di una valutazione dei risultati a medio-lungo termine della società partecipata, la composizione e la rotazione del loro portafoglio, i conflitti di interesse esistenti e potenziali e l'eventuale ricorso a consulenti in materia di voto ai fini delle attività di impegno. Queste informazioni consentirebbero all'investitore istituzionale di monitorare meglio il gestore degli attivi e di incentivare un corretto allineamento degli interessi e l'impegno degli azionisti.

Or fr

Emendamento 104 Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Al fine di migliorare l'informazione nella catena dell'investimento azionario, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i consulenti in materia di voto adottino e

Emendamento

(14) Al fine di migliorare l'informazione nella catena dell'investimento azionario, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i consulenti in materia di voto adottino e

PE549.129v01-00 16/133 AM\1049179IT.doc

applichino misure adeguate per *garantire* che le loro raccomandazioni di voto siano accurate e affidabili, basate su un'analisi approfondita di tutte le informazioni disponibili e non influenzate da conflitti di interesse, esistenti o potenziali, o da relazioni commerciali. I consulenti in materia di voto dovrebbero comunicare determinate informazioni essenziali relative all'elaborazione delle loro raccomandazioni di voto e informare su eventuali conflitti di interesse reali o potenziali o relazioni commerciali che possono influenzare tale elaborazione.

applichino misure adeguate per *assicurare per quanto in loro potere* che le loro raccomandazioni di voto siano accurate e affidabili, basate su un'analisi approfondita di tutte le informazioni disponibili e non influenzate da conflitti di interesse, esistenti o potenziali, o da relazioni commerciali. I consulenti in materia di voto dovrebbero comunicare determinate informazioni essenziali relative all'elaborazione delle loro raccomandazioni di voto e informare su eventuali conflitti di interesse reali o potenziali o relazioni commerciali che possono influenzare tale elaborazione.

Or. en

Emendamento 105 Philippe De Backer

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Al fine di migliorare l'informazione nella catena dell'investimento azionario, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i consulenti in materia di voto adottino e applichino misure adeguate per garantire che le loro raccomandazioni di voto siano accurate e affidabili, basate su un'analisi approfondita di tutte le informazioni disponibili e non influenzate da conflitti di interesse, esistenti o potenziali, o da relazioni commerciali. I consulenti in materia di voto dovrebbero comunicare determinate informazioni essenziali relative all'elaborazione delle loro raccomandazioni di voto e informare su eventuali conflitti di interesse reali o potenziali o relazioni commerciali che possono influenzare tale elaborazione.

Emendamento

(14) Al fine di migliorare l'informazione nella catena dell'investimento azionario, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i consulenti in materia di voto adottino e applichino misure adeguate per assicurare per quanto in loro potere che le loro raccomandazioni di voto siano accurate e affidabili, basate su un'analisi approfondita di tutte le informazioni disponibili e non influenzate da conflitti di interesse. esistenti o potenziali, o da relazioni commerciali. I consulenti in materia di voto dovrebbero comunicare determinate informazioni essenziali relative all'elaborazione delle loro raccomandazioni di voto e informare su eventuali conflitti di interesse reali o potenziali o relazioni commerciali che possono influenzare tale elaborazione.

Emendamento 106 Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

Emendamento

(15) Poiché la remunerazione è uno degli strumenti principali a disposizione delle società per allineare i loro interessi e quelli dei loro amministratori e in considerazione del ruolo fondamentale degli amministratori nelle società, è importante che la politica retributiva delle società sia determinata in modo appropriato. Fatte salve le disposizioni in materia di remunerazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, le società quotate e i loro azionisti dovrebbero avere la facoltà di stabilire la politica di remunerazione dei propri amministratori.

soppresso

Or. en

Emendamento 107 Therese Comodini Cachia

Proposta di direttiva Considerando 15

¹⁷Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

Testo della Commissione

(15) Poiché la remunerazione è uno degli strumenti principali a disposizione delle società per allineare i loro interessi e quelli dei loro amministratori e in considerazione del ruolo fondamentale degli amministratori nelle società, è importante che la politica retributiva delle società sia determinata in modo appropriato. Fatte salve le disposizioni in materia di remunerazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, le società quotate e i loro azionisti dovrebbero avere la facoltà di stabilire la politica di remunerazione dei propri amministratori.

Emendamento

(15) Poiché la remunerazione è uno degli strumenti principali a disposizione delle società per allineare i loro interessi e quelli dei loro amministratori e in considerazione del ruolo fondamentale degli amministratori nelle società, è importante che la politica retributiva delle società sia determinata in modo appropriato. Fatte salve le disposizioni in materia di remunerazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, le società quotate e i loro azionisti dovrebbero avere la facoltà di stabilire la politica di remunerazione dei propri amministratori, tenendo conto delle differenze nelle strutture di governance adottate dalle imprese nei diversi Stati membri, in conformità delle leggi nazionali.

Or. en

Emendamento 108 Philippe De Backer

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Poiché la remunerazione è uno degli strumenti principali a disposizione delle società per allineare i loro interessi e quelli dei loro amministratori e in Emendamento

soppresso

¹⁷Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

¹⁷Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

considerazione del ruolo fondamentale degli amministratori nelle società, è importante che la politica retributiva delle società sia determinata in modo appropriato. Fatte salve le disposizioni in materia di remunerazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, le società quotate e i loro azionisti dovrebbero avere la facoltà di stabilire la politica di remunerazione dei propri amministratori.

Or. en

Emendamento 109 Bendt Bendtsen, Ulla Tørnæs

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Poiché la remunerazione è uno degli strumenti principali a disposizione delle società per allineare i loro interessi e quelli dei loro amministratori e in considerazione del ruolo fondamentale degli amministratori nelle società, è importante che la politica retributiva delle società sia determinata in modo appropriato. Fatte salve le disposizioni in materia di remunerazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, le società quotate e i loro azionisti dovrebbero avere la facoltà di stabilire la politica di remunerazione dei propri amministratori.

Emendamento

(15) Poiché la remunerazione è uno degli strumenti principali a disposizione delle società per allineare i loro interessi e quelli dei loro amministratori e in considerazione del ruolo fondamentale degli amministratori nelle società, è importante che la politica retributiva delle società sia determinata in modo appropriato. Fatte salve le disposizioni in materia di remunerazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, le società quotate e i loro azionisti dovrebbero avere la facoltà di stabilire la politica di remunerazione dei propri amministratori, *tenendo conto delle*

PE549.129v01-00 20/133 AM\1049179IT.doc

¹⁷Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

differenze nelle strutture di governance adottate dalle imprese nei diversi Stati membri.

¹⁷Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

Or en

Emendamento 110 Giovanni Toti

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Poiché la remunerazione è uno degli strumenti principali a disposizione delle società per allineare i loro interessi e quelli dei loro amministratori e in considerazione del ruolo fondamentale degli amministratori nelle società, è importante che la politica retributiva delle società sia determinata in modo appropriato. Fatte salve le disposizioni in materia di remunerazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, le società quotate e i loro azionisti dovrebbero avere la facoltà di stabilire la politica di remunerazione dei propri amministratori.

Emendamento

(15) Poiché la remunerazione è uno degli strumenti principali a disposizione delle società per allineare i loro interessi e quelli dei loro amministratori e in considerazione del ruolo fondamentale degli amministratori nelle società, è importante che la politica retributiva delle società sia determinata in modo appropriato.

AM\1049179IT.doc 21/133 PE549.129v01-00

¹⁷Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

¹⁷Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (GU L 176 del 27.6.2013,

Motivazione

La puntualizzazione di cui si propone la cancellazione appare superflua e rischia di risultare fuorviante.

Emendamento 111 József Szájer

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Poiché la remunerazione è uno degli strumenti principali a disposizione delle società per allineare i loro interessi e quelli dei loro amministratori e in considerazione del ruolo fondamentale degli amministratori nelle società, è importante che la politica retributiva delle società sia determinata in modo appropriato. Fatte salve le disposizioni in materia di remunerazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, le società quotate e i loro azionisti dovrebbero avere la facoltà di stabilire la politica di remunerazione dei propri amministratori.

Emendamento

(15) Poiché la remunerazione è uno degli strumenti principali a disposizione delle società per allineare i loro interessi e quelli dei loro amministratori e in considerazione del ruolo fondamentale degli amministratori nelle società, è importante che la politica retributiva delle società sia determinata in modo appropriato. Fatte salve le disposizioni in materia di remunerazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, le società quotate e i loro azionisti dovrebbero avere la facoltà di stabilire la politica di remunerazione dei propri amministratori, tenendo conto delle differenze nelle strutture di governance adottate dalle imprese nei diversi Stati membri.

¹⁷ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

¹⁷ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

Emendamento 112 Morten Messerschmidt, Andrzej Duda, Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Poiché la remunerazione è uno degli strumenti principali a disposizione delle società per allineare i loro interessi e quelli dei loro amministratori e in considerazione del ruolo fondamentale degli amministratori nelle società, è importante che la politica retributiva delle società sia determinata in modo appropriato. Fatte salve le disposizioni in materia di remunerazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, le società quotate e i loro azionisti dovrebbero avere la facoltà di stabilire la politica di remunerazione dei propri amministratori.

(15) Poiché la remunerazione è uno degli strumenti principali a disposizione delle società per allineare i loro interessi e quelli dei loro amministratori e in considerazione del ruolo fondamentale degli amministratori nelle società, è importante che la politica retributiva delle società sia determinata in modo appropriato. Fatte salve le disposizioni in materia di remunerazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio '' e tenendo conto delle differenze nelle strutture di governance adottate dalle imprese nei diversi Stati membri, le società quotate e i loro azionisti dovrebbero avere la facoltà di stabilire la politica di remunerazione dei propri amministratori.

Or. en

Emendamento

¹⁷ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

¹⁷ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

Emendamento 113 Pascal Durand a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) Poiché la remunerazione è uno degli strumenti principali a disposizione delle società per allineare i loro interessi e quelli dei loro amministratori e in considerazione del ruolo fondamentale degli amministratori nelle società, è importante che la politica retributiva delle società sia determinata in modo appropriato. Fatte salve le disposizioni in materia di remunerazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷, le società quotate e i loro azionisti dovrebbero avere la facoltà di stabilire la politica di remunerazione dei propri amministratori.

Emendamento

(15) Poiché la remunerazione è uno degli strumenti principali a disposizione delle società per allineare i loro interessi e quelli dei loro dirigenti esecutivi e amministratori e in considerazione del ruolo fondamentale degli amministratori nelle società, è importante che la politica retributiva delle società sia determinata in modo appropriato, fatte salve le disposizioni in materia di remunerazione della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁷. *I risultati dei dirigenti* dovrebbero essere valutati in base a criteri finanziari e non finanziari, in particolare in funzione di parametri ambientali, sociali e relativi al governo.

Or fr

PE549.129v01-00 24/133 AM\1049179IT.doc

¹⁷ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

¹⁷ Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

Emendamento 114 Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Al fine di garantire che gli azionisti possano esprimersi sulla politica retributiva, dovrebbe essere concesso loro il diritto di approvarla sulla base di un quadro chiaro, comprensibile ed esauriente della politica di remunerazione della società, che dovrebbe essere in linea con la strategia commerciale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della società e dovrebbe comprendere misure atte a prevenire conflitti di interesse. Le società dovrebbero retribuire i propri amministratori solo secondo la politica di remunerazione approvata dagli azionisti. La politica retributiva approvata dovrebbe essere resa pubblica senza indugio.

soppresso

Or. en

Emendamento 115 Philippe De Backer

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Al fine di garantire che gli azionisti possano esprimersi sulla politica retributiva, dovrebbe essere concesso loro il diritto di approvarla sulla base di un quadro chiaro, comprensibile ed esauriente della politica di remunerazione della società, che dovrebbe essere in linea con la strategia commerciale, gli obiettivi,

soppresso

AM\1049179IT.doc 25/133 PE549.129v01-00

i valori e gli interessi a lungo termine della società e dovrebbe comprendere misure atte a prevenire conflitti di interesse. Le società dovrebbero retribuire i propri amministratori solo secondo la politica di remunerazione approvata dagli azionisti. La politica retributiva approvata dovrebbe essere resa pubblica senza indugio.

Or. en

Emendamento 116 Jiří Maštálka

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Al fine di garantire che gli azionisti possano esprimersi sulla politica retributiva, dovrebbe essere concesso loro il diritto di approvarla sulla base di un quadro chiaro, comprensibile ed esauriente della politica di remunerazione della società, che dovrebbe essere in linea con la strategia commerciale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della società e dovrebbe comprendere misure atte a prevenire conflitti di interesse. Le società dovrebbero retribuire i propri amministratori solo secondo la politica di remunerazione approvata dagli azionisti. La politica retributiva approvata dovrebbe essere resa pubblica senza indugio.

Emendamento

(16) Al fine di garantire che gli azionisti possano esprimersi sulla politica retributiva, dovrebbe essere concesso loro il diritto di approvarla sulla base di un quadro chiaro, comprensibile ed esauriente della politica di remunerazione della società, che dovrebbe essere in linea con la strategia commerciale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della società e dovrebbe comprendere misure atte a prevenire conflitti di interesse. Le società dovrebbero retribuire i propri amministratori solo secondo la politica di remunerazione approvata dagli azionisti. I dipendenti dovrebbero essere impegnati nel processo di formulazione della politica retributiva mediante i loro rappresentanti. La politica retributiva approvata dovrebbe essere resa pubblica senza indugio.

Or. en

PE549.129v01-00 26/133 AM\1049179IT.doc

Emendamento 117 Giovanni Toti

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Al fine di garantire che gli azionisti possano esprimersi sulla politica retributiva, dovrebbe essere concesso loro il diritto di *approvarla* sulla base di un quadro chiaro, comprensibile ed esauriente della politica di remunerazione della società, che dovrebbe essere in linea con la strategia commerciale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della società e dovrebbe comprendere misure atte a prevenire conflitti di interesse. Le società dovrebbero retribuire i propri amministratori solo secondo la politica di remunerazione approvata dagli azionisti. La politica retributiva approvata dovrebbe essere resa pubblica senza indugio.

Emendamento

(16) Al fine di garantire che gli azionisti possano esprimersi sulla politica retributiva, dovrebbe essere concesso loro il diritto di votarla sulla base di un quadro chiaro, comprensibile ed esauriente della politica di remunerazione della società, che dovrebbe essere in linea con la strategia commerciale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della società e dovrebbe comprendere misure atte a prevenire conflitti di interesse. Le società dovrebbero retribuire i propri amministratori solo secondo la politica di remunerazione. Tale politica retributiva dovrebbe essere resa pubblica senza indugio.

Or. en

Motivazione

L'approvazione della politica retributiva da parte degli azionisti presuppone che il voto di questi ultimi sia vincolante. Si ritiene invece necessario lasciare agli Stati membri la libertà di prevedere che tale voto possa essere consultivo, nel rispetto delle normative nazionali vigenti e in coerenza con un approccio principle-based.

Emendamento 118 Morten Messerschmidt, Andrzej Duda, Angel Dzhambazki

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

Emendamento

(16) Al fine di garantire che gli azionisti possano esprimersi sulla politica

(16) Al fine di garantire che gli azionisti possano esprimersi sulla politica

AM\1049179IT.doc 27/133 PE549.129v01-00

retributiva, dovrebbe essere concesso loro il diritto di approvarla sulla base di un quadro chiaro, comprensibile ed esauriente della politica di remunerazione della società, che dovrebbe essere in linea con la strategia commerciale, *gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine* della società e dovrebbe comprendere misure atte a prevenire conflitti di interesse. Le società dovrebbero retribuire i propri amministratori solo secondo la politica di remunerazione approvata dagli azionisti. La politica retributiva approvata dovrebbe essere resa pubblica senza indugio.

retributiva, senza costringere gli azionisti ad approvare un livello di dettaglio nella politica che potrebbe compromettere gli interessi della società nei sistemi a due livelli, dovrebbe essere concesso loro il diritto di approvarla sulla base di un quadro chiaro, comprensibile ed esauriente della politica di remunerazione della società, che dovrebbe fornire indicazioni, tra le altre cose, sul possibile utilizzo di criteri di retribuzione, rendimento variabili, periodi di attribuzione, mantenimento e differimento e pagamenti connessi alla cessazione. La politica dovrebbe essere in linea con la strategia commerciale della società e dovrebbe comprendere misure atte a prevenire conflitti di interesse. Le società dovrebbero retribuire i propri amministratori solo secondo la politica di remunerazione approvata dagli azionisti. La politica retributiva approvata dovrebbe essere resa pubblica senza indugio.

Or. en

Emendamento 119 Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Al fine di garantire che gli azionisti possano esprimersi sulla politica retributiva, *dovrebbe essere concesso* loro il diritto di *approvarla* sulla base di un quadro chiaro, comprensibile ed esauriente della politica di remunerazione della società, che dovrebbe essere in linea con la strategia commerciale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della società e dovrebbe comprendere misure atte a prevenire conflitti di interesse. Le società dovrebbero retribuire i propri amministratori *solo* secondo la politica di

Emendamento

(16) Al fine di garantire che gli azionisti possano esprimersi sulla politica retributiva, *gli Stati membri dovrebbero concedere* loro il diritto di *voto, di natura consultiva o vincolante* sulla base di un quadro chiaro, comprensibile ed esauriente della politica di remunerazione della società, che dovrebbe essere in linea con la strategia commerciale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della società e dovrebbe comprendere misure atte a prevenire conflitti di interesse. Le società dovrebbero retribuire i propri

PE549.129v01-00 28/133 AM\1049179IT.doc

remunerazione *approvata* dagli azionisti. La politica retributiva *approvata* dovrebbe essere resa pubblica senza indugio. amministratori secondo la politica di remunerazione *votata* dagli azionisti. La politica retributiva *votata* dovrebbe essere resa pubblica senza indugio.

Or. de

Emendamento 120 Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Per garantire l'applicazione della politica retributiva approvata, agli azionisti dovrebbe essere concesso il diritto di votare la relazione sulle retribuzioni della società. Onde garantire la responsabilità degli amministratori, la relazione sulle retribuzioni dovrebbe essere chiara e comprensibile e dovrebbe fornire un quadro completo della remunerazione corrisposta ai singoli amministratori nel corso dell'ultimo esercizio finanziario. Se gli azionisti votano contro la relazione, la società dovrebbe spiegare, nella relazione successiva, in che modo ha tenuto conto del voto degli azionisti.

soppresso

Or. en

Emendamento 121 Jiří Maštálka

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

Emendamento

(17) Per garantire l'applicazione della politica retributiva approvata, agli azionisti

(17) Per garantire l'applicazione della politica retributiva approvata, agli azionisti

AM\1049179IT.doc 29/133 PE549.129v01-00

dovrebbe essere concesso il diritto di votare la relazione sulle retribuzioni della società. Onde garantire la responsabilità degli amministratori, la relazione sulle retribuzioni dovrebbe essere chiara e comprensibile e dovrebbe fornire un quadro completo della remunerazione corrisposta ai singoli amministratori nel corso dell'ultimo esercizio finanziario. Se gli azionisti votano contro la relazione, la società dovrebbe spiegare, nella relazione successiva, in che modo ha tenuto conto del voto degli azionisti.

dovrebbe essere concesso il diritto di votare la relazione sulle retribuzioni della società. Onde garantire la responsabilità degli amministratori, la relazione sulle retribuzioni dovrebbe essere chiara e comprensibile e dovrebbe fornire un quadro completo della remunerazione corrisposta ai singoli amministratori nel corso dell'ultimo esercizio finanziario. Ai dipendenti, attraverso i loro rappresentanti, dovrebbe essere concesso il diritto di esprimere il proprio punto di vista sulla relazione sulle retribuzioni. Se gli azionisti votano contro la relazione, la società dovrebbe spiegare, nella relazione successiva, in che modo ha tenuto conto del voto degli azionisti.

Or. en

Emendamento 122 József Szájer

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Per garantire l'applicazione della politica retributiva *approvata*, *agli* azionisti *dovrebbe essere concesso* il diritto di votare la relazione sulle retribuzioni della società. Onde garantire la responsabilità degli amministratori, la relazione sulle retribuzioni dovrebbe essere chiara e comprensibile e dovrebbe fornire un quadro completo della remunerazione corrisposta ai singoli amministratori nel corso dell'ultimo esercizio finanziario. Se gli azionisti votano contro la relazione, la società dovrebbe spiegare, nella relazione successiva, in che modo ha tenuto conto del voto degli azionisti.

Emendamento

(17) Per garantire l'applicazione della politica retributiva, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che gli azionisti abbiano il diritto di votare la relazione sulle retribuzioni della società. Onde garantire la responsabilità degli amministratori, la relazione sulle retribuzioni dovrebbe essere chiara e comprensibile e dovrebbe fornire un quadro completo della remunerazione corrisposta ai singoli amministratori nel corso dell'ultimo esercizio finanziario. Se gli azionisti votano contro la relazione, la società dovrebbe spiegare, nella relazione successiva, in che modo ha tenuto conto del voto degli azionisti.

Or. en

PE549.129v01-00 30/133 AM\1049179IT.doc

Emendamento 123 Giovanni Toti

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Per garantire l'applicazione della politica retributiva *approvata*, *agli* azionisti *dovrebbe essere concesso* il diritto di votare la relazione sulle retribuzioni della società. Onde garantire la responsabilità degli amministratori, la relazione sulle retribuzioni dovrebbe essere chiara e comprensibile e dovrebbe fornire un quadro completo della remunerazione corrisposta ai singoli amministratori nel corso dell'ultimo esercizio finanziario. *Se gli* azionisti *votano contro* la *relazione*, *la* società dovrebbe spiegare, *nella relazione* successiva, *in che modo* ha tenuto conto del voto degli azionisti.

Emendamento

(17) Per garantire l'applicazione della politica retributiva, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che gli azionisti abbiano il diritto di votare la relazione sulle retribuzioni della società. Onde garantire la responsabilità degli amministratori, la relazione sulle retribuzioni dovrebbe essere chiara e comprensibile e dovrebbe fornire un quadro completo della remunerazione corrisposta ai singoli amministratori nel corso dell'ultimo esercizio finanziario. In caso di mancata approvazione delle retribuzioni da parte degli azionisti e qualora la società sia in grado di individuare le ragioni della reiezione, essa dovrebbe spiegare nell'assemblea successiva se e come ha tenuto conto del voto degli azionisti.

Or. en

Motivazione

Gli SM dovrebbero avere la libertà di introdurre un voto consultivo sulla relazione sulle retribuzioni. Laddove tale voto sia contrario la società dovrebbe spiegare se e come ne ha tenuto conto soltanto laddove sia possibile. Gli azionisti non hanno l'obbligo di motivare il proprio voto e spesso è molto difficile conoscere le ragioni delle loro decisioni. In alternativa al voto gli SM dovrebbero poter prevedere che la relazione sulle remunerazioni sia discussa nell'Assemblea generale annuale.

Emendamento 124 Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) Per garantire l'applicazione della politica retributiva *approvata*, agli azionisti *dovrebbe essere concesso* il diritto di votare la relazione sulle retribuzioni della società. Onde garantire la responsabilità degli amministratori, la relazione sulle retribuzioni dovrebbe essere chiara e comprensibile e dovrebbe fornire un quadro completo della remunerazione corrisposta *ai singoli amministratori* nel corso dell'ultimo esercizio finanziario. Se gli azionisti votano contro la relazione, la società dovrebbe spiegare, nella relazione successiva, in che modo ha tenuto conto del voto degli azionisti.

Emendamento

(17) Per garantire l'applicazione della politica retributiva *votata*, g*li Stati membri dovrebbero poter concedere* agli azionisti il diritto di votare la relazione sulle retribuzioni della società. Onde garantire la responsabilità degli amministratori, la relazione sulle retribuzioni dovrebbe essere chiara e comprensibile e dovrebbe fornire un quadro completo della remunerazione corrisposta nel corso dell'ultimo esercizio finanziario, *o tuttora da pagare*. Se gli azionisti votano contro la relazione, la società dovrebbe spiegare, nella relazione successiva, in che modo ha tenuto conto del voto degli azionisti.

Or. de

Emendamento 125 Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposta di direttiva Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Una maggiore trasparenza riguardo alle attività delle grandi società, e in particolare agli utili realizzati, alle imposte versate sull'utile e ai sussidi ricevuti, è essenziale per riconquistare la fiducia dei cittadini dell'Unione nelle imprese. Gli obblighi di informativa al riguardo possono pertanto essere considerati un elemento importante del dovere aziendale delle imprese nei

PE549.129v01-00 32/133 AM\1049179IT.doc

Or. en

Emendamento 126 Pascal Durand, Heidi Hautala, Philippe Lamberts a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 bis) Una maggiore trasparenza riguardo alle attività delle grandi società, e in particolare agli utili realizzati, alle imposte versate sull'utile e ai sussidi ricevuti, è essenziale per riconquistare la fiducia dei cittadini dell'Unione nelle imprese. Gli obblighi di informativa al riguardo possono pertanto essere considerati un elemento importante del dovere aziendale delle imprese nei confronti degli azionisti e della società.

Or. en

Emendamento 127 Philippe Lamberts, Heidi Hautala, Pascal Durand a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(17 ter) Una maggiore trasparenza riguardo alle attività delle grandi società, e in particolare in merito agli accordi fiscali, è essenziale per riconquistare la fiducia dei cittadini dell'Unione nelle imprese. Gli obblighi di informativa al riguardo possono pertanto essere considerati un elemento importante del

dovere aziendale delle imprese nei confronti degli azionisti e della società.

Or. en

Emendamento 128 Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

Emendamento

(18) Al fine di fornire agli azionisti un facile accesso a tutte le informazioni rilevanti in materia di governo societario, la relazione sulle retribuzioni dovrebbe essere parte integrante della relazione sul governo societario che le società quotate dovrebbero pubblicare in conformità all'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013¹⁸.

soppresso

Or. en

¹⁸ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

Emendamento 129 Pascal Durand a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Al fine di fornire agli azionisti un facile accesso a tutte le informazioni rilevanti in materia di governo societario, la relazione sulle retribuzioni dovrebbe essere parte integrante della relazione sul governo societario che le società quotate dovrebbero pubblicare in conformità all'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013¹⁸.

Emendamento

(18) Al fine di fornire *alle parti interessate e* agli azionisti un facile accesso a tutte le informazioni rilevanti in materia di governo societario, la relazione sulle retribuzioni dovrebbe essere parte integrante della relazione sul governo societario che le società quotate dovrebbero pubblicare in conformità all'articolo 20 della direttiva 2013/34/UE.

Or. fr

Emendamento 130 Jytte Guteland

Proposta di direttiva Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) Occorre chiarire che esiste una differenza tra le procedure per fissare la

AM\1049179IT.doc 35/133 PE549.129v01-00

¹⁸ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

retribuzione degli amministratori e i sistemi di formazione delle retribuzioni del personale. Pertanto, le disposizioni in materia di retribuzione non dovrebbero pregiudicare il pieno esercizio dei diritti fondamentali garantiti dall'articolo 153, paragrafo 5, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), i principi generali del diritto nazionale dei contratti e del lavoro, nonché, ove del caso, i diritti delle parti sociali di concludere e applicare contratti collettivi in conformità delle leggi e delle consuetudini nazionali.

Or. en

Emendamento 131 Jytte Guteland

Proposta di direttiva Considerando 18 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 ter) Le disposizioni in materia di retribuzioni inoltre non dovrebbero pregiudicare, ove applicabile, le disposizioni sulla rappresentanza dei dipendenti in seno agli organi direttivi o di vigilanza come stabilito dalla legislazione nazionale.

Or. en

Emendamento 132 Therese Comodini Cachia

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Le operazioni con parti correlate

(19) Le operazioni con parti correlate

PE549.129v01-00 36/133 AM\1049179IT.doc

ai loro azionisti, in quanto possono offrire alla parte correlata la possibilità di appropriarsi di un valore appartenente all'impresa. È pertanto importante prevedere garanzie adeguate per la tutela degli interessi degli azionisti. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero garantire che le operazioni con parti correlate che rappresentano più del 5% degli attivi o le operazioni che possono avere un impatto significativo sugli utili o sul fatturato siano sottoposte al voto degli azionisti in assemblea. Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista, questo dovrebbe essere escluso dalla votazione. Alla società non dovrebbe essere consentito di concludere l'operazione prima dell'approvazione da parte degli azionisti. Le operazioni con parti correlate che rappresentano più dell'1% degli attivi dovrebbero essere annunciate pubblicamente dalle società al momento della loro conclusione e l'annuncio dovrebbe essere accompagnato con una relazione di un terzo indipendente che valuti la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dal punto di vista degli azionisti, compresi gli azionisti di minoranza. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di escludere le operazioni concluse tra la società e le controllate interamente di sua proprietà. Gli Stati membri dovrebbero anche essere in grado di consentire alle società di chiedere agli azionisti un'approvazione preventiva per alcuni tipi chiaramente definiti di operazioni ricorrenti superiori al 5% degli attivi e di chiedere agli azionisti un'esenzione preventiva dall'obbligo di presentare una relazione di un terzo indipendente per operazioni ricorrenti superiori all'1% degli attivi, nel rispetto di determinate condizioni, onde facilitare la conclusione di tali operazioni da parte della società.

possono causare pregiudizio alle società e

possono causare pregiudizio alle società e ai loro azionisti, in quanto possono offrire alla parte correlata la possibilità di appropriarsi di un valore appartenente all'impresa. È pertanto importante prevedere garanzie adeguate per la tutela degli interessi degli azionisti. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero garantire che le operazioni con parti correlate che possono avere un impatto significativo sugli utili o sul fatturato siano sottoposte al voto degli azionisti in assemblea. Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista, questo dovrebbe essere escluso dalla votazione. Alla società non dovrebbe essere consentito di concludere l'operazione prima dell'approvazione da parte degli azionisti. Le operazioni *significative* con parti correlate dovrebbero essere annunciate pubblicamente dalle società al momento della loro conclusione e l'annuncio dovrebbe essere accompagnato con una relazione di un terzo indipendente che valuti la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dal punto di vista degli azionisti, compresi gli azionisti di minoranza. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di escludere le operazioni concluse tra la società e le controllate interamente di sua proprietà.

Emendamento 133 Giovanni Toti

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Le operazioni con parti correlate possono causare pregiudizio alle società e ai loro azionisti, in quanto possono offrire alla parte correlata la possibilità di appropriarsi di un valore appartenente all'impresa. È pertanto importante prevedere garanzie adeguate per la tutela degli interessi degli azionisti. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero garantire che le operazioni con parti correlate che rappresentano più del 5% degli attivi o le operazioni che possono avere un impatto significativo sugli utili o *sul fatturato* siano sottoposte al voto degli azionisti in assemblea. Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista, questo dovrebbe essere escluso dalla votazione. Alla società non dovrebbe essere consentito di concludere l'operazione prima dell'approvazione da parte degli azionisti. Le operazioni con parti correlate che rappresentano più dell'1% degli attivi dovrebbero essere annunciate pubblicamente dalle società al momento della loro conclusione e l'annuncio dovrebbe essere accompagnato con una relazione di un terzo indipendente che valuti la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dal punto di vista degli azionisti, compresi gli azionisti di minoranza. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di escludere le operazioni concluse tra la società e le controllate interamente di sua proprietà. Gli Stati

Emendamento

(19) Le operazioni con parti correlate possono causare pregiudizio alle società e ai loro azionisti, in quanto possono offrire alla parte correlata la possibilità di appropriarsi di un valore appartenente all'impresa. È pertanto importante prevedere garanzie adeguate per la tutela degli interessi degli azionisti. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero garantire che le operazioni con parti correlate siano sottoposte al voto degli azionisti in assemblea o all'approvazione dell'organo amministrativo o di controllo o del collegio dei revisori o altro collegio composto in maggioranza da amministratori indipendenti. Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista *o un amministratore*, questo azionista o amministratore non dovrebbe avere un ruolo determinante nel processo di approvazione. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le operazioni materiali con parti correlate siano annunciate pubblicamente dalle società al momento della loro conclusione. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di escludere le operazioni concluse nell'ambito delle attività correnti a condizioni di mercato normali o in termini equivalenti alle condizioni di mercato; le operazioni concluse tra la società e uno o più membri del gruppo e tipi chiaramente definiti di operazioni *per* cui il diritto nazionale prevede un'adeguata tutela degli azionisti di minoranza.

membri dovrebbero anche essere in grado di consentire alle società di chiedere agli azionisti un'approvazione preventiva per alcuni tipi chiaramente definiti di operazioni ricorrenti superiori al 5% degli attivi e di chiedere agli azionisti un'esenzione preventiva dall'obbligo di presentare una relazione di un terzo indipendente per operazioni ricorrenti superiori all'1% degli attivi, nel rispetto di determinate condizioni, onde facilitare la conclusione di tali operazioni da parte della società.

Or. en

Motivazione

I sistemi di governo societario in Europa sono molto variegati e pensati su misura per l'ambiente societario nazionale. Non si dovrebbe imporre agli altri un unico modello proveniente da una qualsiasi giurisdizione per i rispettivi ruoli di amministratori e azionisti.

Emendamento 134 József Szájer

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Le operazioni con parti correlate possono causare pregiudizio alle società e ai loro azionisti, in quanto possono offrire alla parte correlata la possibilità di appropriarsi di un valore appartenente all'impresa. È pertanto importante prevedere garanzie adeguate per la tutela degli interessi degli azionisti. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero garantire che le operazioni con parti correlate che rappresentano più del 5% degli attivi o le operazioni che possono avere un impatto significativo sugli utili o sul fatturato siano sottoposte al voto degli azionisti in assemblea. Qualora

Emendamento

(19) Le operazioni con parti correlate possono causare pregiudizio alle società e ai loro azionisti, in quanto possono offrire alla parte correlata la possibilità di appropriarsi di un valore appartenente all'impresa. È pertanto importante prevedere garanzie adeguate per la tutela degli interessi degli azionisti. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero garantire che le operazioni con parti correlate siano sottoposte al voto degli azionisti in assemblea o all'approvazione dell'organo amministrativo o di controllo o del collegio dei revisori o altro collegio composto in maggioranza da

l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista, questo dovrebbe essere escluso dalla votazione. Alla società non dovrebbe essere consentito di concludere l'operazione prima dell'approvazione da parte degli azionisti. Le operazioni con parti correlate che rappresentano più dell'1% degli attivi dovrebbero essere annunciate pubblicamente dalle società al momento della loro conclusione e l'annuncio dovrebbe essere accompagnato con una relazione di un terzo indipendente che valuti la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dal punto di vista degli azionisti, compresi gli azionisti di minoranza. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di escludere le operazioni concluse tra la società e *le controllate* interamente di sua proprietà. Gli Stati membri dovrebbero anche essere in grado di consentire alle società di chiedere agli azionisti un'approvazione preventiva per alcuni tipi chiaramente definiti di operazioni ricorrenti superiori al 5% degli attivi e di chiedere agli azionisti un'esenzione preventiva dall'obbligo di presentare una relazione di un terzo indipendente per operazioni ricorrenti superiori all'1% degli attivi, nel rispetto di determinate condizioni, onde facilitare la conclusione di tali operazioni da parte della società

amministratori indipendenti. Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista *o un amministratore*, questo azionista o amministratore non dovrebbe avere un ruolo determinante nel processo di approvazione, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le operazioni materiali con parti correlate siano annunciate pubblicamente dalle società al momento della loro conclusione, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di escludere le operazioni concluse nell'ambito delle attività correnti a condizioni di mercato normali o in termini equivalenti alle condizioni di mercato; le operazioni concluse tra la società e uno o più membri del gruppo e tipi chiaramente definiti di operazioni per cui il diritto nazionale prevede un'adeguata tutela degli azionisti di minoranza.

Or. en

Emendamento 135 Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

Emendamento

(19) Le operazioni con parti correlate

(19) Le operazioni con parti correlate

PE549.129v01-00 40/133 AM\1049179IT.doc

possono causare pregiudizio alle società e ai loro azionisti, in quanto possono offrire alla parte correlata la possibilità di appropriarsi di un valore appartenente all'impresa. È pertanto importante prevedere garanzie adeguate per la tutela degli interessi degli azionisti. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero garantire che le operazioni con parti correlate che rappresentano più del 5% degli attivi o *le* operazioni *che possono* avere un impatto significativo sugli utili o *sul fatturato* siano sottoposte al voto degli azionisti in assemblea. Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista, questo dovrebbe essere escluso dalla votazione. Alla società non dovrebbe essere consentito di concludere l'operazione prima dell'approvazione da parte degli azionisti. Le operazioni con parti correlate che rappresentano più dell'1% degli attivi dovrebbero essere annunciate pubblicamente dalle società al momento della loro conclusione e l'annuncio dovrebbe essere accompagnato con una relazione di un terzo indipendente che valuti la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dal punto di vista degli azionisti, compresi gli azionisti di minoranza. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di escludere le operazioni concluse tra la società e le controllate interamente di sua proprietà. Gli Stati membri dovrebbero anche essere in grado di consentire alle società di chiedere agli azionisti un'approvazione preventiva per alcuni tipi chiaramente definiti di operazioni ricorrenti superiori al 5% degli attivi e di chiedere agli azionisti un'esenzione preventiva dall'obbligo di presentare una relazione di un terzo indipendente per operazioni ricorrenti superiori all'1% degli attivi, nel rispetto di determinate condizioni, onde facilitare la conclusione di tali operazioni da parte

possono causare pregiudizio alle società e ai loro azionisti, in quanto possono offrire alla parte correlata la possibilità di appropriarsi di un valore appartenente all'impresa. È pertanto importante prevedere garanzie adeguate per la tutela degli interessi degli azionisti. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero garantire che le operazioni con parti correlate che rappresentano più del 5% degli attivi o *delle* operazioni siano sottoposte al voto degli azionisti in assemblea oppure all'approvazione di un organo amministrativo della società quali, ad esempio, amministratori indipendenti che valutino la correttezza e la ragionevolezza dell'operazione dal punto di vista della società e, di conseguenza, dei relativi azionisti. Le operazioni con parti correlate che rappresentano più dell'1% degli attivi dovrebbero essere annunciate pubblicamente dalle società al momento della loro conclusione. Le operazioni concluse nell'ambito delle attività correnti o a condizioni di mercato normali ovvero equivalenti dovrebbero essere escluse. Dovrebbero essere escluse anche le operazioni concluse tra la società e le controllate, interamente o parzialmente di sua proprietà, o le imprese comuni. Gli Stati membri dovrebbero anche essere in grado di consentire alle società di chiedere agli azionisti o a un organo amministrativo indipendente un'approvazione preventiva per alcuni tipi chiaramente definiti di operazioni ricorrenti superiori al 5% degli attivi.

Motivazione

Il fatto che non tutti gli azionisti possano prendere parte al voto è antidemocratico. Si dovrebbero escludere anche le operazioni concluse tra la società e le controllate, interamente o parzialmente di sua proprietà, o le imprese comuni, al fine di non compromettere le possibilità commerciali delle società europee nel mondo, dove è possibile che si applichino diversi limiti e regimi di proprietà.

Emendamento 136 Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Le operazioni con parti correlate possono causare pregiudizio alle società e ai loro azionisti, in quanto possono offrire alla parte correlata la possibilità di appropriarsi di un valore appartenente all'impresa. È pertanto importante prevedere garanzie adeguate per la tutela degli interessi degli azionisti. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero garantire che le operazioni con parti correlate che rappresentano più del 5% degli attivi o le operazioni che possono avere un impatto significativo sugli utili o sul fatturato siano sottoposte al voto degli azionisti in assemblea. Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista, questo dovrebbe essere escluso dalla votazione. Alla società non dovrebbe essere consentito di concludere l'operazione prima dell'approvazione da parte degli azionisti. Le operazioni con parti correlate che rappresentano più dell'1% degli attivi dovrebbero essere annunciate pubblicamente dalle società al momento della loro conclusione e

Emendamento

(19) Le operazioni con parti correlate possono causare pregiudizio alle società e ai loro azionisti, in quanto possono offrire alla parte correlata la possibilità di appropriarsi di un valore appartenente all'impresa. È pertanto importante prevedere garanzie adeguate per la tutela degli interessi degli azionisti. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che le operazioni importanti con parti correlate siano sottoposte al voto degli azionisti in assemblea. Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista *o un amministratore*, questo dovrebbe essere escluso dalla votazione. In alternativa, invece dell'approvazione degli azionisti dovrebbe essere prevista l'approvazione dell'organo amministrativo o di vigilanza. Alla società non dovrebbe essere consentito di concludere l'operazione prima dell'approvazione. Le società dovrebbero altresì annunciare importanti operazioni con parti correlate, non appena non sussistano più esigenze di riservatezza e

PE549.129v01-00 42/133 AM\1049179IT.doc

l'annuncio dovrebbe essere accompagnato con una relazione di un terzo indipendente che valuti *la conformità* dell'operazione con le condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dal punto di vista degli azionisti, compresi gli azionisti di minoranza. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di escludere le operazioni concluse tra la società e le controllate interamente di sua proprietà. Gli Stati membri dovrebbero anche essere in grado di consentire alle società di chiedere agli azionisti un'approvazione preventiva per alcuni tipi chiaramente definiti di operazioni ricorrenti superiori al 5% degli attivi e di chiedere agli azionisti un'esenzione preventiva dall'obbligo di presentare una relazione di un terzo indipendente per operazioni ricorrenti superiori all'1% degli attivi, nel rispetto di determinate condizioni, onde facilitare la conclusione di tali operazioni da parte della società.

l'annuncio dovrebbe essere accompagnato con una relazione di un terzo indipendente *o dell'organo amministrativo o di vigilanza* che valuti la correttezza e la ragionevolezza dell'operazione dal punto di vista *della società*. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di escludere le operazioni concluse tra la società e le controllate *nonché* le operazioni *tra uno o più membri del gruppo da tali obblighi*.

Or. de

Emendamento 137 Heidi Hautala

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) Le operazioni con parti correlate possono causare pregiudizio alle società e ai loro azionisti, in quanto possono offrire alla parte correlata la possibilità di appropriarsi di un valore appartenente all'impresa. È pertanto importante prevedere garanzie adeguate per la tutela degli interessi degli azionisti. Per questo motivo gli Stati membri dovrebbero garantire che le operazioni con parti correlate che rappresentano più del 5% degli attivi o le operazioni che possono

Emendamento

(19) Le operazioni con parti correlate possono causare pregiudizio alle società e ai loro azionisti, in quanto possono offrire alla parte correlata la possibilità di appropriarsi di un valore appartenente all'impresa. È pertanto importante prevedere garanzie adeguate per la tutela degli interessi degli azionisti. Per questo motivo gli Stati membri, a seconda delle condizioni e delle prassi nazionali, dovrebbero poter decidere se l'obbligo di procedere ad una votazione degli azionisti

AM\1049179IT.doc 43/133 PE549.129v01-00

avere un impatto significativo sugli utili o sul fatturato siano sottoposte al voto degli azionisti in assemblea. Oualora l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista, questo dovrebbe essere escluso dalla votazione. Alla società non dovrebbe essere consentito di concludere l'operazione prima dell'approvazione da parte degli azionisti. Le operazioni con parti correlate che rappresentano più dell'1% degli attivi dovrebbero essere annunciate pubblicamente dalle società al momento della loro conclusione e l'annuncio dovrebbe essere accompagnato con una relazione di un terzo indipendente che valuti la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dal punto di vista degli azionisti, compresi gli azionisti di minoranza. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di escludere le operazioni concluse tra la società e le controllate interamente di sua proprietà. Gli Stati membri dovrebbero anche essere in grado di consentire alle società di chiedere agli azionisti un'approvazione preventiva per alcuni tipi chiaramente definiti di operazioni ricorrenti superiori al 5% degli attivi e di chiedere agli azionisti un'esenzione preventiva dall'obbligo di presentare una relazione di un terzo indipendente per operazioni ricorrenti superiori all'1% degli attivi, nel rispetto di determinate condizioni, onde facilitare la conclusione di tali operazioni da parte della società.

sia proporzionato per tutte le operazioni con parti correlate equivalenti o superiori al 5% degli attivi o se il criterio vada applicato soltanto alle operazioni che non avvengono alle condizioni di mercato o alle operazioni che possono avere un impatto significativo sugli utili o sul fatturato. Qualora l'operazione con parti correlate coinvolga un azionista, questo dovrebbe essere escluso dalla votazione. Alla società non dovrebbe essere consentito di concludere l'operazione prima dell'approvazione da parte degli azionisti. Le operazioni con parti correlate che rappresentano più dell'1% degli attivi dovrebbero essere annunciate pubblicamente dalle società al momento della loro conclusione e l'annuncio dovrebbe essere accompagnato con una relazione di un terzo indipendente che valuti la conformità dell'operazione con le condizioni di mercato e ne confermi la correttezza e la ragionevolezza dal punto di vista degli azionisti, compresi gli azionisti di minoranza. Agli Stati membri dovrebbe essere consentito di escludere le operazioni concluse tra la società e le controllate interamente di sua proprietà, o concluse nell'ambito delle attività correnti o a condizioni di mercato o in termini equivalenti alle condizioni di mercato. Gli Stati membri dovrebbero anche essere in grado di consentire alle società di chiedere agli azionisti un'approvazione preventiva per alcuni tipi chiaramente definiti di operazioni ricorrenti superiori al 5% degli attivi e di chiedere agli azionisti un'esenzione preventiva dall'obbligo di presentare una relazione di un terzo indipendente per operazioni ricorrenti superiori all'1% degli attivi, nel rispetto di determinate condizioni, onde facilitare la conclusione di tali operazioni da parte della società.

Or. en

Emendamento 138 Giovanni Toti

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) In considerazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995¹⁹, è necessario raggiungere un equilibrio tra l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti e il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Le informazioni relative all'identificazione degli azionisti dovrebbero limitarsi al nome e al recapito. Tali informazioni dovrebbero essere accurate e mantenute aggiornate, e gli intermediari e le società dovrebbero consentire la rettifica o la cancellazione di tutti i dati inesatti o incompleti. Le informazioni per l'identificazione degli azionisti non dovrebbero essere utilizzate a fini diversi dall'agevolazione dell'esercizio dei loro diritti

¹⁹Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle presone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 1).

Emendamento

(20) In considerazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995¹⁹, è necessario raggiungere un equilibrio tra l'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti e il diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali. Le informazioni relative all'identificazione degli azionisti dovrebbero limitarsi al nome e al recapito, compresi indirizzo completo, telefono e indirizzo e-mail, e al numero di azioni detenute e ai loro diritti di voto. Tali informazioni dovrebbero essere accurate e mantenute aggiornate, e gli intermediari e le società dovrebbero consentire la rettifica o la cancellazione di tutti i dati inesatti o incompleti. Le informazioni per l'identificazione degli azionisti non dovrebbero essere utilizzate a fini diversi dall'agevolazione dell'esercizio dei loro diritti.

Or. en

Motivazione

Le società, al fine di poter rispettare lo spirito e i discussi requisiti della direttiva rivista devono sapere chi sono i loro azionisti ed essere in grado di impegnarsi con loro. Al fine di raggiungere l'obiettivo di un unico mercato digitale connesso, si dovrebbero promuovere i

AM\1049179IT.doc 45/133 PE549.129v01-00

¹⁹Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle presone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 1).

mezzi di comunicazione elettronici. Pertanto, gli indirizzi e-mail dovrebbero essere il metodo di comunicazione predefinito. Le società necessitano di informazioni sul numero di azioni possedute e i diritti di voto detenuti dai rispettivi azionisti al fine di facilitare l'esercizio dei diritti degli azionisti. Tuttavia, facilitare l'esercizio dei diritti degli azionisti non dovrebbe essere il solo scopo dell'identificazione degli azionisti, ma dovrebbe altresì consentire la promozione di un migliore dialogo e impegno da entrambe le parti.

Emendamento 139 Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

Emendamento

(21) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione delle disposizioni relative all'identificazione degli azionisti, alla trasmissione delle informazioni, all'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti e alla relazione sulle retribuzioni, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰.

soppresso

Or. en

²⁰Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Emendamento 140 Philippe De Backer

Proposta di direttiva Considerando 21

Testo della Commissione

soppresso

Emendamento

(21) Al fine di garantire condizioni uniformi di attuazione delle disposizioni relative all'identificazione degli azionisti, alla trasmissione delle informazioni, all'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti e alla relazione sulle retribuzioni, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁰.

²⁰Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

Or. en

Emendamento 141 Pascal Durand

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto – 1 (nuovo) Direttiva 2007/36/CE Titolo

Testo in vigore

Emendamento

(-1) il titolo è sostituito dal seguente:

AM\1049179IT.doc 47/133 PE549.129v01-00

Direttiva 2007/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 2007

relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate "Direttiva 2007/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'11 luglio 2007

relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate, *di grandi società e di grandi gruppi*".

Or. fr

Emendamento 142 Pascal Durand

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 1 – lettera a Direttiva 2007/36/CE Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

Inoltre, stabilisce l'obbligo per gli intermediari cui gli azionisti fanno ricorso di garantire *l'identificazione* degli azionisti, crea trasparenza sulle politiche di impegno di taluni tipi di investitori e riconosce agli azionisti diritti supplementari in materia di sorveglianza delle società.

Emendamento

La presente direttiva stabilisce i requisiti relativi all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti conferiti da azioni con diritto di voto in relazione alle assemblee di grandi società e grandi gruppi che hanno la loro sede legale in uno Stato membro o delle società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato situato o operante all'interno di uno Stato membro. Inoltre, stabilisce l'obbligo per gli intermediari cui gli azionisti fanno ricorso di garantire un migliore impegno a lungo termine degli azionisti, crea trasparenza sulle politiche di impegno di taluni tipi di investitori, dei gestori di attivi e dei consulenti in materia di voto e riconosce agli azionisti diritti e responsabilità supplementari in materia di sorveglianza delle società.

Or. fr

Emendamento 143 Pascal Durand

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2007/36/CE Articolo 2 – lettera d bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d bis) "grande società": una società che soddisfi i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 2013/34/UE;

Or. fr

Emendamento 144 Pascal Durand

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2007/36/CE Articolo 2 – lettera d ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

d ter) "grande gruppo": un gruppo che soddisfi i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;

Or. fr

Emendamento 145 Pascal Durand a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2007/36/CE Articolo 2 – lettera h

Testo della Commissione

h) "impegno degli azionisti": monitoraggio, da parte di un azionista o di un gruppo di azionisti, delle società su questioni quali strategia, risultati, rischio, struttura del capitale e governo societario, mediante un dialogo con le società su tali questioni e il voto in assemblea;

Emendamento

h) "impegno degli azionisti": monitoraggio, da parte di un azionista o di un gruppo di azionisti, delle società su questioni quali strategia, risultati *finanziari e non finanziari*, rischio, struttura del capitale, *aspetti sociali e ambientali* e governo societario, mediante un dialogo con le società *e gli attori interessati (in particolare i dipendenti, le autorità locali e la società civile)* su tali questioni e il voto in assemblea:

Or fr

Emendamento 146 József Szájer

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2007/36/CE Articolo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(j bis) "attivi": il valore totale delle attività presentate nello stato patrimoniale consolidato della società preparato conformemente alle norme di informativa finanziaria internazionale.

Or. en

PE549.129v01-00 50/133 AM\1049179IT.doc

Emendamento 147 Giovanni Toti

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2007/36/CE Articolo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(j bis) "investitore finale": un azionista o altra persona fisica o giuridica che detiene azioni per proprio conto, eccetto il detentore di un'unità presso un OICVM (organismo d'investimento collettivo in valori mobiliari)

Or en

Motivazione

La definizione di azionista differisce nei diritti societari nazionali. In alcuni casi è l'investitore finale, in altri casi il suo rappresentante sul registro o certificato delle azioni (ad esempio banca depositaria, gestore degli attivi). Pur non cercando di armonizzare queste leggi, intendiamo assicurare che gli investitori finali il cui denaro è investito siano in grado di ottenere per tempo informazioni circa l'assemblea, anche dove sono presenti complesse strutture di detenzione o situazioni transfrontaliere.

Emendamento 148 Giovanni Toti

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2007/36/CE Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

Emendamento

(l) "amministratore": i membri degli organi di amministrazione, di gestione o di sorveglianza di una società;

- (1) "amministratore":
- i membri degli organi di amministrazione, di gestione o di sorveglianza di una società;
- gli amministratori delegati, anche se non sono membri degli organi di

AM\1049179IT.doc 51/133 PE549.129v01-00

amministrazione, di gestione o di sorveglianza di una società.

Or. en

Motivazione

La definizione più dettagliata di "amministratore" rispecchia in maniera più adeguata il ruolo fondamentale del consiglio di sorveglianza nei sistemi dualistici.

Emendamento 149 József Szájer

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2007/36/CE Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

(l) "amministratore": i membri degli organi di amministrazione, di gestione o di sorveglianza di una società;

Emendamento

(l) "amministratore": i membri degli organi di amministrazione, di gestione o di sorveglianza di una società, nominati dagli azionisti della società in conformità della legislazione nazionale. Gli Stati membri, tuttavia, possono estendere la definizione di amministratore al fine di conformarsi alla normativa nazionale vigente.

Or. en

Emendamento 150 Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2007/36/CE Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

l) "amministratore": i membri degli organi di amministrazione, di gestione o di

Emendamento

j) "amministratore": i membri degli organi di amministrazione, di gestione o di

PE549.129v01-00 52/133 AM\1049179IT.doc

sorveglianza di una società;

sorveglianza di una società, ad eccezione dell'applicazione degli articoli 9 bis e 9 ter per i quali "amministratore" indica i membri dell'organo di direzione della società o le persone nominate dall'organo di amministrazione della società per esercitare funzioni di direzione o il presidente del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;

Or fr

Emendamento 151 Therese Comodini Cachia

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 Direttiva 2007/36/CE Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

(l) "amministratore": i membri degli organi di amministrazione, di gestione o di sorveglianza di una società;

Emendamento

(l) "amministratore": i membri degli organi di amministrazione, di gestione o di sorveglianza di una società, che partecipano alla definizione o attuazione della politica di una società e che sono nominati o eletti dagli azionisti ai sensi della legislazione nazionale.

Or. en

Emendamento 152 Giovanni Toti

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 2 bis (nuovo) Direttiva 2007/36/CE Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) è inserito l'articolo seguente:

AM\1049179IT.doc 53/133 PE549.129v01-00

Articolo 2 bis

Protezione dei dati

Gli Stati membri garantiscono che qualsiasi trattamento dei dati personali a norma della presente direttiva sia effettuato in conformità delle leggi nazionali di recepimento della direttiva 95/46/CE. Gli Stati membri dovrebbero altresì garantire che tali leggi nazionali non impediscano l'effettiva identificazione degli azionisti.

Or. en

Motivazione

Abbiamo saputo di casi in cui le leggi sulla protezione dei dati possono impedire un'effettiva comunicazione. Concordiamo sul fatto che i dati personali dovrebbero essere protetti, ma riteniamo anche che le leggi sulla protezione dei dati non dovrebbero essere usate per aggirare le disposizioni della direttiva.

Emendamento 153 Pascal Durand

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Capo I bis – titolo

Testo della Commissione

Identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni *e* agevolazione dell'esercizio dei diritti di voto degli azionisti

Emendamento

Identificazione degli azionisti, trasmissione delle informazioni, agevolazione dell'esercizio dei diritti di voto degli azionisti e sostegno alla partecipazione azionaria a lungo termine

Or. fr

Emendamento 154 Therese Comodini Cachia

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1 Gli Stati membri assicurano che il gestore degli attivi comunichi su *base semestrale* all'investitore istituzionale con cui ha stipulato l'accordo di cui all'articolo 3 octies, paragrafo 2, in che modo la sua strategia d'investimento e la relativa attuazione rispettano l'accordo e contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi dell'investitore istituzionale.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che il gestore degli attivi comunichi su *richiesta* all'investitore istituzionale con cui ha stipulato l'accordo di cui all'articolo 3 octies, paragrafo 2, in che modo la sua strategia d'investimento e la relativa attuazione rispettano l'accordo e contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi dell'investitore istituzionale.

Or. en

Emendamento 155 Giovanni Toti

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che *gli intermediari offrano alle* società *la possibilità di conoscere l'identità dei* propri azionisti.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che *le* società *abbiano il diritto di identificare i* propri azionisti.

Or. en

Motivazione

Un sistema efficiente di identificazione degli azionisti dovrebbe fondarsi sul principio che il

AM\1049179IT.doc 55/133 PE549.129v01-00

sistema di identificazione degli azionisti è un diritto delle società e dovrebbe essere avviato dalla società (piuttosto che essere visto puramente come servizio per gli intermediari). Dovrebbe essere finalizzato a promuovere un migliore dialogo tra società e azionisti, anziché fornire ulteriori opportunità di addebito agli intermediari finanziari.

Emendamento 156 Sajjad Karim

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che *gli intermediari offrano alle* società *la possibilità di conoscere l'identità dei* propri azionisti.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le società abbiano il diritto di identificare i propri azionisti. Gli Stati membri possono stabilire che le società con sede legale all'interno del loro territorio possono solo richiedere l'identificazione degli azionisti che detengono più dello 0,5% delle azioni.

Or. en

Emendamento 157 Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri *assicurano* che *gli intermediari offrano alle* società *la possibilità* di conoscere l'identità dei propri azionisti.

Emendamento

1. Gli Stati membri *garantiscono* che *le* società *abbiano il diritto* di conoscere l'identità dei propri azionisti *e che tale diritto sia effettivamente assicurato*.

Or. fr

PE549.129v01-00 56/133 AM\1049179IT.doc

Emendamento 158 Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che *gli intermediari offrano alle* società *la possibilità di conoscere l'identità dei* propri azionisti.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che le società abbiano il diritto di identificare i propri azionisti. Gli Stati membri possono stabilire che le società con sede legale all'interno del loro territorio possono solo richiedere l'identificazione degli azionisti che detengono più dello 0,5% delle azioni.

Or. en

Motivazione

Anche se l'identificazione degli azionisti migliora la comunicazione diretta tra emittenti e relativi azionisti, tale diritto deve essere garantito solo per partecipazioni sostanziose (esempio 0,5%). L'identificazione di ciascun azionista sarebbe sproporzionatamente onerosa per le società.

Emendamento 159 Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 bis – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che gli intermediari offrano alle società la possibilità di conoscere l'identità dei propri azionisti.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che gli intermediari offrano alle società la possibilità di conoscere l'identità dei propri azionisti. *I sistemi nazionali esistenti continuano in tal modo ad essere tenuti in considerazione.*

Motivazione

Le differenze dei sistemi nazionali relativamente all'identificazione da parte della società devono essere considerate nell'assicurazione dell'identificazione degli azionisti. 2007/36/CE

Emendamento 160 Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 bis – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Le informazioni richieste per l'identificazione degli azionisti devono essere impiegate solo ai fini della comunicazione tra società e rispettivi azionisti.

Or. en

Emendamento 161 Philippe De Backer

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della società, l'intermediario comunichi tempestivamente alla società il nome e i recapiti degli azionisti e, se gli azionisti sono persone giuridiche, il loro identificativo unico se disponibile. Se una catena di detenzione comprende più intermediari, la richiesta della società e l'identità e i recapiti degli azionisti sono

soppresso

PE549.129v01-00 58/133 AM\1049179IT.doc

trasmessi da un intermediario all'altro senza indugio.

Or. en

Emendamento 162 Giovanni Toti

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della società, l'intermediario comunichi tempestivamente alla società il nome e i recapiti degli azionisti e, se gli azionisti sono persone giuridiche, il loro identificativo unico se disponibile. Se una catena di detenzione comprende più intermediari, la richiesta della società e l'identità e i recapiti degli azionisti sono trasmessi da un intermediario all'altro senza indugio.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della società, l'intermediario comunichi tempestivamente alla società *i* nomi degli azionisti e se essi detengono azioni per proprio conto o meno; qualora le detengano per conto di qualcun altro, il nome e i recapiti del beneficiario, i propri recapiti (compresi indirizzo completo, numero di telefono e indirizzo e-mail), il numero di azioni possedute e i diritti di voto da essi detenuti, e il loro identificativo unico se disponibile. Se una catena di detenzione comprende più intermediari, la richiesta della società è trasmessa da un intermediario all'altro senza indugio.

Gli Stati membri assicurano che le società abbiano almeno il diritto di sospendere i diritti di voto e/o il pagamento dei dividendi in caso di violazione del diritto.

Gli Stati membri possono prevedere che i depositari centrali di titoli siano tra gli intermediari responsabili della raccolta di informazioni di cui alla prima frase del primo paragrafo e della fornitura delle stesse direttamente alla società.

Or. en

Motivazione

Conferire alle società il diritto di identificare i propri azionisti insieme a un efficiente sistema di sanzioni è la base di un efficace sistema di identificazione degli azionisti. La sanzione connessa all'incapacità di fornire alle società l'identità degli azionisti o dei clienti degli intermediari dovrebbe consentire alle società di sospendere i diritti di voto e/o pagamento dei dividendi. Questo consentirà anche alla società di applicare tali diritti contro gli intermediari che non sono domiciliati nell'UE.

Emendamento 163 Emil Radev

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della società, l'intermediario comunichi tempestivamente alla società il nome e i recapiti degli azionisti e, se gli azionisti sono persone giuridiche, il loro identificativo unico *se disponibile*. Se una catena di detenzione comprende più intermediari, la richiesta della società e l'identità e i recapiti degli azionisti sono trasmessi da un intermediario all'altro senza indugio.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della società, l'intermediario comunichi tempestivamente alla società il nome e i recapiti degli azionisti e, se gli azionisti sono persone giuridiche, il loro identificativo unico *o altri dati identificativi*. Se una catena di detenzione comprende più intermediari, la richiesta della società e l'identità e i recapiti degli azionisti sono trasmessi da un intermediario all'altro senza indugio.

Or. bg

Emendamento 164 Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che, su

Emendamento

2. Tale diritto implica quello di ottenere

PE549.129v01-00 60/133 AM\1049179IT.doc

richiesta della società, l'intermediario comunichi tempestivamente alla società il nome e i recapiti degli azionisti e, se gli azionisti sono persone giuridiche, il loro identificativo unico se disponibile. Se una catena di detenzione comprende più intermediari, la richiesta della società e l'identità e i recapiti degli azionisti sono trasmessi da un intermediario all'altro senza indugio.

dall'intermediario la comunicazione tempestiva del nome degli azionisti e, quando disponibili, i loro recapiti nonché il numero di azioni e di diritti di voto di cui sono titolari e l'identificativo unico per le persone giuridiche. Se una catena di detenzione comprende più intermediari, la richiesta della società e l'identità e i recapiti degli azionisti sono trasmessi da un intermediario all'altro senza indugio.

Or fr

Emendamento 165 Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della società, l'intermediario comunichi tempestivamente alla società il nome e i recapiti degli azionisti e, se gli azionisti sono persone giuridiche, il loro identificativo unico se disponibile. Se una catena di detenzione comprende più intermediari, la richiesta della società e *l'identità e i recapiti degli azionisti* sono trasmessi da un intermediario all'altro senza indugio.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della società, l'intermediario comunichi tempestivamente alla società:

- *i)* il nome e i recapiti degli azionisti e, se gli azionisti sono persone giuridiche, il loro identificativo unico se disponibile
- ii) la quantità di azioni e il potere di voto a esse associato

Se una catena di detenzione comprende più intermediari, la richiesta della società e *le informazioni di cui ai punti (i) e (ii)* sono trasmessi da un intermediario all'altro senza indugio.

Motivazione

Affinché le informazioni sul nome e i recapiti degli azionisti siano utili, esse devono indicare altresì il numero di azioni e i relativi poteri di voto.

Emendamento 166 Heinz K. Becker

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri *assicurano che*, su richiesta della società, l'intermediario comunichi tempestivamente alla società il nome e i recapiti degli azionisti e, se gli azionisti sono persone giuridiche, il loro identificativo unico se disponibile. Se una catena di detenzione comprende più intermediari, la richiesta della società e l'identità e i recapiti degli azionisti sono trasmessi da un intermediario all'altro senza indugio.

Emendamento

2. Gli Stati membri provvedono affinché le società abbiano il diritto di conoscere l'identità degli azionisti e che, su richiesta della società, l'intermediario comunichi tempestivamente alla società il nome e i recapiti degli azionisti, il numero di azioni possedute e i relativi diritti di voto e, se gli azionisti sono persone giuridiche, il loro identificativo unico se disponibile. Se una catena di detenzione comprende più intermediari, la richiesta della società e l'identità e i recapiti degli azionisti sono trasmessi da un intermediario all'altro senza indugio.

Or. de

Motivazione

Occorre indicare più chiaramente che una società ha il diritto di conoscere l'azionista. La società deve altresì avere la possibilità di conoscere il numero di azioni possedute e i relativi diritti di voto, in modo da avere un quadro più preciso della struttura proprietaria della società.

Emendamento 167 Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della società, l'intermediario comunichi tempestivamente alla società il nome e i recapiti degli azionisti e, se gli azionisti sono persone giuridiche, il loro identificativo unico se disponibile. Se una catena di detenzione comprende più intermediari, la richiesta della società e l'identità e i recapiti degli azionisti sono trasmessi da un intermediario all'altro senza indugio.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che, su richiesta della società, l'intermediario comunichi tempestivamente alla società il nome e i recapiti degli azionisti e, se gli azionisti sono persone giuridiche, il loro identificativo unico se disponibile. Se una catena di detenzione comprende più intermediari, la richiesta della società e l'identità e i *necessari* recapiti degli azionisti sono trasmessi da un intermediario all'altro senza indugio.

Or. de

Motivazione

Occorre assicurare che i necessari recapiti siano disponibili, per poter contattare l'azionista per posta, telefono o mediante mezzi elettronici.

Emendamento 168 Virginie Rozière

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli azionisti sono debitamente informati dai loro intermediari che il loro nome e recapito possono essere trasmessi ai fini dell'identificazione a norma del presente articolo. Tali informazioni possono essere

Emendamento

3. Gli azionisti sono debitamente informati dai loro intermediari che il loro nome e recapito possono essere trasmessi ai fini dell'identificazione a norma del presente articolo *e*, *se del caso*, *che tali*

AM\1049179IT.doc 63/133 PE549.129v01-00

usate soltanto ai fini dell'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti. La società e l'intermediario garantiscono che le persone fisiche sono in grado di rettificare o cancellare i dati incompleti o inesatti e non conservano le informazioni concernenti gli azionisti per un periodo superiore a 24 mesi dal ricevimento.

informazioni sono effettivamente state trasmesse alla società. Tali informazioni possono essere usate soltanto ai fini dell'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti. La società e l'intermediario garantiscono che le persone fisiche e giuridiche sono in grado di rettificare o cancellare i dati incompleti o inesatti e non conservano le informazioni concernenti gli azionisti per un periodo superiore a 12 mesi dal momento in cui la persona cessa di essere un azionista.

Or. fr

Emendamento 169 Giovanni Toti

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli azionisti sono debitamente informati dai loro intermediari che *il loro nome e recapito possono essere trasmessi* ai fini dell'identificazione a norma del presente articolo. Tali informazioni possono essere usate soltanto ai fini dell'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti. La società e l'intermediario garantiscono che le persone fisiche sono in grado di rettificare o cancellare i dati incompleti o inesatti e non conservano le informazioni concernenti gli azionisti per un periodo superiore a 24 mesi dal *ricevimento*.

Emendamento

3. Gli azionisti sono debitamente informati dai loro intermediari laddove le informazioni che li riguardano di cui al paragrafo 2 siano state trasmesse alla società ai fini dell'identificazione a norma del presente articolo. Tali informazioni possono essere usate soltanto ai fini dell'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti, dell'impegno e del dialogo tra la società e gli azionisti. La società e l'intermediario garantiscono che le persone fisiche e giuridiche sono in grado di rettificare o cancellare i dati incompleti o inesatti e non conservano le informazioni concernenti gli azionisti per un periodo superiore a 24 mesi dal momento in cui la società è stata attendibilmente informata del fatto che la persona ha cessato di essere un azionista.

Or. en

PE549.129v01-00 64/133 AM\1049179IT.doc

Motivazione

È necessario un periodo più lungo di mantenimento dei dati di identificazione degli azionisti per le società affinché possano impegnarsi con gli investitori per comprendere perché ad esempio la politica retributiva è stata respinta. Dato che attualmente possono servire fino a 8 settimane per ottenere informazioni sugli azionisti e dato che un azionista può vendere la propria quota societaria anche il giorno seguente l'assemblea generale annuale, un periodo di 6 mesi può non essere sufficiente.

Emendamento 170 Emil Radev

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3a – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli azionisti sono debitamente informati dai loro intermediari che il loro nome e recapito possono essere trasmessi ai fini dell'identificazione a norma del presente articolo. Tali informazioni possono essere usate soltanto ai fini dell'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti. La società e l'intermediario garantiscono che le persone fisiche sono in grado di rettificare o cancellare i dati incompleti o inesatti e non conservano le informazioni concernenti gli azionisti per un periodo superiore a 24 mesi dal ricevimento.

Emendamento

3. Gli azionisti sono debitamente informati dai loro intermediari che il loro nome e recapito possono essere trasmessi ai fini dell'identificazione a norma del presente articolo. Tali informazioni possono essere usate soltanto ai fini dell'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti. La società e l'intermediario garantiscono che le persone fisiche *e giuridiche* sono in grado di rettificare o cancellare i dati incompleti o inesatti e non conservano le informazioni concernenti gli azionisti per un periodo superiore a 24 mesi dal ricevimento.

Or. bg

Emendamento 171 Sajjad Karim

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli azionisti *sono* debitamente informati dai loro intermediari che *il* loro *nome e recapito* possono essere *trasmessi ai fini dell'identificazione* a norma del presente articolo. Tali informazioni possono essere usate soltanto ai fini dell'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti. La società e l'intermediario garantiscono che le persone fisiche sono in grado di rettificare o cancellare i dati incompleti o inesatti e non conservano le informazioni concernenti gli azionisti per un periodo superiore a *24* mesi dal ricevimento.

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che gli azionisti siano debitamente informati dai loro intermediari del fatto che le informazioni relative alla loro identità possono essere trattate a norma del presente articolo. Tali informazioni possono essere usate soltanto ai fini dell'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti. La società e l'intermediario garantiscono che le persone fisiche sono in grado di rettificare o cancellare i dati incompleti o inesatti e non conservano le informazioni concernenti gli azionisti per un periodo superiore al necessario, e in ogni caso non superiore a 12 mesi dal ricevimento

Or. en

Emendamento 172 Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli azionisti sono debitamente informati dai loro intermediari che il loro nome e recapito possono essere trasmessi ai fini dell'identificazione a norma del presente articolo. Tali informazioni possono essere

Emendamento

3. Gli azionisti sono debitamente informati dai loro intermediari che il loro nome e recapito possono essere trasmessi ai fini dell'identificazione a norma del presente articolo. Tali informazioni possono essere

PE549.129v01-00 66/133 AM\1049179IT.doc

usate soltanto ai fini dell'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti. La società e l'intermediario garantiscono che le persone fisiche sono in grado di rettificare o cancellare i dati incompleti o inesatti e non conservano le informazioni concernenti gli azionisti per un periodo superiore a 24 mesi dal ricevimento.

usate soltanto ai fini dell'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti e del dialogo della società con i suoi azionisti e per fornire a terzi una panoramica della struttura della partecipazione azionaria della società divulgando il nome dei principali azionisti e delle diverse categorie di azionisti. La società e l'intermediario garantiscono che le persone fisiche e giuridiche sono in grado di rettificare o cancellare i dati incompleti o inesatti e non conservano le informazioni concernenti gli azionisti per un periodo superiore a 6 mesi dal momento in cui la persona cessa di essere un azionista.

Or. fr

Emendamento 173 Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli azionisti sono debitamente informati dai loro intermediari che il loro nome e recapito possono essere trasmessi ai fini dell'identificazione a norma del presente articolo. *Tali informazioni possono essere usate soltanto ai fini dell'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti*. La società e l'intermediario garantiscono che le persone fisiche sono in grado di rettificare o cancellare i dati incompleti o inesatti e non conservano le informazioni concernenti gli azionisti per un periodo superiore a 24 mesi dal ricevimento.

Emendamento

3. Gli azionisti sono debitamente informati dai loro intermediari che il loro nome e recapito possono essere trasmessi ai fini dell'identificazione a norma del presente articolo. La società e l'intermediario garantiscono che le persone fisiche sono in grado di rettificare o cancellare i dati incompleti o inesatti e non conservano le informazioni concernenti gli azionisti per un periodo superiore a 24 mesi dal ricevimento.

Or. en

Motivazione

La formulazione proposta sembrerebbe troppo restrittiva

Emendamento 174 Heinz K. Becker

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli azionisti sono debitamente informati dai loro intermediari *che il loro nome e recapito possono essere trasmessi* ai fini dell'identificazione a norma del presente articolo. Tali informazioni possono essere usate soltanto ai fini dell'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti. La società e l'intermediario garantiscono che le persone fisiche sono in grado di rettificare o cancellare i dati incompleti o inesatti e non conservano le informazioni concernenti gli azionisti per un periodo superiore a *24* mesi *dal ricevimento*.

Emendamento

3. Gli azionisti sono debitamente informati dai loro intermediari se le informazioni che li riguardano ai sensi del paragrafo 2 sono state trasmesse alla società ai fini dell'identificazione a norma del presente articolo. Tali informazioni possono essere usate soltanto ai fini dell'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti. La società e l'intermediario garantiscono che le persone fisiche e giuridiche sono in grado di rettificare o cancellare i dati incompleti o inesatti e non conservano le informazioni concernenti gli azionisti per un periodo superiore a 3 mesi dalla cessione delle azioni da parte dell'azionista.

Or. de

Motivazione

Non dovrebbe essere stabilito un termine fisso dopo il quale le informazioni devono essere cancellate, ma si dovrebbe piuttosto legare l'obbligo di cancellazione al momento della cessione delle azioni a terzi.

PE549.129v01-00 68/133 AM\1049179IT.doc

Emendamento 175 Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 bis – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli azionisti sono debitamente informati dai loro intermediari che il loro nome e recapito possono essere trasmessi ai fini dell'identificazione a norma del presente articolo. Tali informazioni possono essere usate soltanto ai fini dell'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti. La società e l'intermediario garantiscono che le persone fisiche sono in grado di rettificare o cancellare i dati incompleti o inesatti e non conservano le informazioni concernenti gli azionisti per un periodo superiore a 24 mesi dal ricevimento.

Emendamento

3. Gli azionisti sono debitamente informati dai loro intermediari che il loro nome e *il necessario* recapito possono essere trasmessi ai fini dell'identificazione a norma del presente articolo. Tali informazioni possono essere usate soltanto ai fini dell'agevolazione dell'esercizio dei diritti degli azionisti. La società e l'intermediario garantiscono che le persone fisiche sono in grado di rettificare o cancellare i dati incompleti o inesatti e non conservano le informazioni concernenti gli azionisti per un periodo superiore a *12 mesi dalla rimozione dal registro delle azioni*.

Or. de

Motivazione

Non è chiaro perché la società debba cancellare le informazioni trasmesse dall'intermediario dopo 24 mesi. In tal caso, la società dovrebbe richiedere nuovamente le informazioni all'intermediario. Si deve quindi trattare soltanto della cancellazione di informazioni ormai vecchie.

AM\1049179IT.doc 69/133 PE549.129v01-00

Emendamento 176 Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 bis – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri assicurano che l'intermediario che comunica *il nome e i recapiti dell'azionista* non sia considerato in violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte da clausole contrattuali o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Emendamento

4. Gli Stati membri assicurano che l'intermediario che comunica *alla società le informazioni relative agli azionisti di cui al paragrafo 2* non sia considerato in violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte da clausole contrattuali o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Or fr

Emendamento 177 Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per precisare gli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, anche per quanto riguarda le informazioni da trasmettere, il formato della richiesta e la trasmissione e i termini da rispettare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Motivazione

L'atto di esecuzione suggerito sembra inteso a integrare l'atto di base, cosa inaccettabile. Inoltre non sembrerebbe sussistere la necessità di regole più dettagliate di quanto già stabilito nell'articolo.

Emendamento 178 Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva Articolo 1 – comma 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per precisare gli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, anche per quanto riguarda le informazioni da trasmettere, il formato della richiesta e la trasmissione e i termini da rispettare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2.

soppresso

Or. de

Motivazione

Ulteriore burocrazia

Emendamento 179 Sajjad Karim

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere

5. Alla Commissione è conferito il potere

AM\1049179IT.doc 71/133 PE549.129v01-00

di adottare atti di esecuzione per precisare gli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, anche per quanto riguarda le informazioni da trasmettere, il formato della richiesta e la trasmissione e i termini da rispettare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2.

di adottare atti di esecuzione per precisare gli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, anche per quanto riguarda le informazioni da trasmettere, il formato della richiesta e la trasmissione, *compresi i formati sicuri da utilizzare*, e i termini da rispettare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 180 Pascal Durand

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 bis – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti *di esecuzione* per precisare gli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, anche per quanto riguarda le informazioni da trasmettere, il formato della richiesta e la trasmissione e i termini da rispettare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2.

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti *delegati, conformemente all'articolo XXX*, per precisare gli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3, anche per quanto riguarda le informazioni da trasmettere, il formato della richiesta e la trasmissione e i termini da rispettare.

Or. fr

PE549.129v01-00 72/133 AM\1049179IT.doc

Emendamento 181 Axel Voss

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che, se una società *sceglie di* non comunicare direttamente con i suoi azionisti, le informazioni relative alle azioni siano trasmesse dall'intermediario agli azionisti o, in conformità alle istruzioni da questi impartite, ai terzi senza indebito ritardo, in ciascuno dei seguenti casi:

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, se una società non *può* comunicare direttamente con i suoi azionisti, le informazioni relative alle azioni siano trasmesse dall'intermediario agli azionisti o, in conformità alle istruzioni da questi impartite, ai terzi senza indebito ritardo, in ciascuno dei seguenti casi:

Or de

Emendamento 182 Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 ter – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che, se una società sceglie di non comunicare direttamente con i suoi azionisti, le informazioni relative alle azioni siano trasmesse dall'intermediario agli azionisti o, in conformità alle istruzioni da questi impartite, ai terzi senza indebito ritardo, in ciascuno dei seguenti casi:

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che, se una società sceglie di non comunicare direttamente con i suoi azionisti, le informazioni relative alle azioni siano *disponibili online e* trasmesse dall'intermediario agli azionisti o, in conformità alle istruzioni da questi impartite, ai terzi senza indebito ritardo, in ciascuno dei seguenti casi:

Or. en

Motivazione

Sembrerebbe logico che le informazioni siano disponibili online.

Emendamento 183 Giovanni Toti

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 ter – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Gli Stati membri assicurano che gli azionisti possano rinunciare al proprio diritto di ricevere le informazioni di cui al primo comma.

Or. en

Motivazione

La proposta della Commissione non tiene in considerazione il diritto degli azionisti di non ricevere informazioni. Nelle prassi bancarie non tutti gli azionisti sono interessati a ricevere le rispettive informazioni (ad esempio nelle casse di risparmio e banche al dettaglio, il 90% degli investitori sono dettaglianti, e ad esempio in Germania solo il 10% ha una casella email sicura, il che significa che il cartaceo resta lo strumento principale (senza considerare l'online banking).

Emendamento 184 Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 ter – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per precisare gli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4, soppresso

PE549.129v01-00 74/133 AM\1049179IT.doc

anche per quanto riguarda il contenuto da trasmettere, i termini da rispettare e i tipi e il formato delle informazioni da comunicare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

L'atto di esecuzione suggerito sembra inteso a integrare l'atto di base, cosa inaccettabile. Inoltre non sembrerebbe sussistere la necessità di regole più dettagliate di quanto già stabilito nell'articolo.

Emendamento 185 Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 ter – paragrafo 5

Testo della Commissione

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per precisare gli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4, anche per quanto riguarda il contenuto da trasmettere, i termini da rispettare e i tipi e il formato delle informazioni da comunicare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2.

soppresso

Or. de

Motivazione

Inutile burocrazia

AM\1049179IT.doc 75/133 PE549.129v01-00

Emendamento 186 Sajjad Karim

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 ter – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per precisare gli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4, anche per quanto riguarda il contenuto da trasmettere, i termini da rispettare e i tipi e il formato delle informazioni da comunicare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2.

Emendamento

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per precisare gli obblighi di trasmissione delle informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4, anche per quanto riguarda il contenuto da trasmettere, i termini da rispettare e i tipi e il formato delle informazioni da comunicare, *compresi i formati sicuri da utilizzare*. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2.

Or. en

Emendamento 187 Giovanni Toti

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che *l'intermediario agevoli* l'esercizio dei diritti da parte dell'azionista, ivi compreso il diritto di partecipare e votare nelle assemblee. Tale agevolazione comprende almeno uno dei seguenti elementi:

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che *gli intermediari agevolino* l'esercizio dei diritti da parte *degli azionisti, sia da parte* dell'azionista *a norma del diritto nazionale che da parte dell'investitore finale*, ivi compreso il diritto di partecipare e votare nelle assemblee. Tale agevolazione comprende almeno uno dei seguenti elementi:

Or. en

PE549.129v01-00 76/133 AM\1049179IT.doc

Motivazione

In alcuni diritti societari nazionali, l'azionista registrato è un intermediario anziché l'investitore finale. Gli investitori finali dovrebbero poter esercitare i propri diritti sugli intermediari, nonché nei confronti della società. Gli investitori finali possono ancora negoziare le proprie azioni dopo la trasmissione di tali informazioni dall'intermediario alla società, cosicché le informazioni possono non essere valide per la registrazione giuridica o a scopo di negoziazione.

Emendamento 188 Sajjad Karim

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 quater – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che l'intermediario agevoli l'esercizio dei diritti da parte dell'azionista, ivi compreso il diritto di partecipare e votare nelle assemblee. Tale agevolazione comprende almeno *uno dei* seguenti elementi:

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che l'intermediario agevoli l'esercizio dei diritti da parte dell'azionista, ivi compreso il diritto di partecipare e votare nelle assemblee. Tale agevolazione comprende almeno *entrambi i* seguenti elementi:

Or. en

Emendamento 189 Giovanni Toti

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 quater – lettera a

Testo della Commissione

(a) l'intermediario adotta le misure necessarie affinché l'azionista o il terzo delegato dall'*azionista* possano esercitare essi stessi i diritti;

Emendamento

(a) l'intermediario adotta le misure necessarie affinché l'azionista o il terzo delegato dall'*investitore finale* possano esercitare essi stessi i diritti;

Or. en

Motivazione

In alcuni diritti societari nazionali, l'azionista registrato è un intermediario anziché l'investitore finale. Gli investitori finali dovrebbero poter esercitare i propri diritti sugli intermediari, nonché nei confronti della società. Gli investitori finali possono ancora negoziare le proprie azioni dopo la trasmissione di tali informazioni dall'intermediario alla società, cosicché le informazioni possono non essere valide per la registrazione giuridica o a scopo di negoziazione.

Emendamento 190 Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 quater – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) l'intermediario esercita i diritti conferiti dalle azioni su esplicita autorizzazione e istruzione dell'azionista e nel suo interesse. soppresso

Or. de

Motivazione

Un intermediario non può essere obbligato ad esercitare i diritti di voto degli azionisti in assemblea. Ciò potrebbe comportare l'obbligo di presenza degli intermediari a tutte le assemblee.

Emendamento 191 Giovanni Toti

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 quater – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) l'intermediario esercita i diritti conferiti dalle azioni su esplicita autorizzazione e (b) l'intermediario esercita i diritti conferiti dalle azioni su esplicita autorizzazione e

PE549.129v01-00 78/133 AM\1049179IT.doc

istruzione dell'*azionista* e nel suo interesse.

istruzione dell'*investitore finale* e nel suo interesse.

Or. en

Motivazione

In alcuni diritti societari nazionali, l'azionista registrato è un intermediario anziché l'investitore finale. Gli investitori finali dovrebbero poter esercitare i propri diritti sugli intermediari, nonché nei confronti della società. Gli investitori finali possono ancora negoziare le proprie azioni dopo la trasmissione di tali informazioni dall'intermediario alla società, cosicché le informazioni possono non essere valide per la registrazione giuridica o a scopo di negoziazione.

Emendamento 192 Emil Radev

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 quater – punto b

Testo della Commissione

b) l'intermediario esercita i diritti conferiti dalle azioni su esplicita autorizzazione e istruzione dell'azionista e nel suo interesse. *Emendamento*

b) l'intermediario esercita i diritti conferiti dalle azioni *nell'interesse dell'azionista*, su *esplicita* autorizzazione *scritta* e *istruzione* dell'azionista.

Or. bg

Emendamento 193 Giovanni Toti

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 quater – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(b bis) su richiesta dell'emittente, l'intermediario inoltra all'emittente i dati

AM\1049179IT.doc 79/133 PE549.129v01-00

dell'investitore finale e, se il proprio cliente non è l'investitore finale, i dati del/i proprio/i cliente/i.

Or. en

Motivazione

In alcuni diritti societari nazionali, l'azionista registrato è un intermediario anziché l'investitore finale. Gli investitori finali dovrebbero poter esercitare i propri diritti sugli intermediari, nonché nei confronti della società. Gli investitori finali possono ancora negoziare le proprie azioni dopo la trasmissione di tali informazioni dall'intermediario alla società, cosicché le informazioni possono non essere valide per la registrazione giuridica o a scopo di negoziazione.

Emendamento 194 Sajjad Karim

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le imprese confermino i voti espressi in assemblea dagli azionisti o per loro conto. Qualora il voto sia espresso dall'intermediario, egli trasmette la conferma di voto all'azionista. Se una catena di detenzione comprende più intermediari, la conferma è trasmessa tempestivamente da un intermediario all'altro.

soppresso

Or. en

Emendamento 195 Axel Voss, Angelika Niebler

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione

soppresso

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le imprese confermino i voti espressi in assemblea dagli azionisti o per loro conto. Qualora il voto sia espresso dall'intermediario, egli trasmette la conferma di voto all'azionista. Se una catena di detenzione comprende più intermediari, la conferma è trasmessa tempestivamente da un intermediario all'altro.

Or. de

Motivazione

Inutile burocrazia

Emendamento 196 Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che le *imprese* confermino i voti espressi in assemblea *dagli azionisti o per loro conto*. Qualora il voto sia espresso *dall'intermediario*, egli trasmette la conferma di voto all'azionista. Se una catena di detenzione comprende più

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le società comunichino i risultati della votazione in assemblea generale. Entro un termine di cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva, gli Stati membri adottano le misure per garantire che le società confermino i voti

AM\1049179IT.doc 81/133 PE549.129v01-00

intermediari, la conferma è trasmessa tempestivamente da un intermediario all'altro. espressi a nome dell'azionista in assemblea, su sua richiesta o su richiesta dell'intermediario che ha espresso il voto a suo nome, a prescindere da se il voto sia stato espresso in via elettronica o con altri mezzi. Possono prevedere la riscossione di una commissione ragionevole per questa conferma. Qualora il voto sia stato espresso da un intermediario, egli trasmette la conferma di voto all'azionista. Se una catena di detenzione comprende più intermediari, la conferma è trasmessa tempestivamente da un intermediario all'altro.

Or. fr

Emendamento 197 Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che le imprese confermino i voti espressi in assemblea dagli azionisti o per loro conto. Qualora il voto sia espresso dall'intermediario, egli trasmette la conferma di voto all'azionista. Se una catena di detenzione comprende più intermediari, la conferma è trasmessa tempestivamente da un intermediario all'altro.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le imprese confermino i voti espressi in assemblea dagli azionisti o per loro conto *quando il voto è espresso con mezzi elettronici*. Qualora il voto sia espresso dall'intermediario, egli trasmette la conferma di voto all'azionista. Se una catena di detenzione comprende più intermediari, la conferma è trasmessa tempestivamente da un intermediario all'altro.

Or. en

Motivazione

Tale adattamento è necessario al fine di avere un approccio più proporzionale che sia gestibile dalle società.

PE549.129v01-00 82/133 AM\1049179IT.doc

Emendamento 198 Heinz K. Becker

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 quater – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che le imprese confermino i voti espressi in assemblea dagli azionisti o per loro conto. Qualora il voto sia espresso dall'intermediario, egli trasmette la conferma di voto all'azionista. Se una catena di detenzione comprende più intermediari, la conferma è trasmessa tempestivamente da un intermediario all'altro.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che le imprese confermino i voti espressi in assemblea dagli azionisti o per loro conto, laddove la votazione avvenga con mezzi elettronici o in altra forma altrimenti tecnicamente verificabile e laddove sia richiesta una conferma dell'azionista. Qualora il voto sia espresso dall'intermediario, egli trasmette la conferma di voto all'azionista. Se una catena di detenzione comprende più intermediari, la conferma è trasmessa tempestivamente da un intermediario all'altro.

Or. de

Motivazione

La conferma di voto può essere trasmessa unicamente nei casi in cui questo sia espresso in una forma tecnicamente verificabile, in particolare con mezzi elettronici.

Emendamento 199 Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 quater – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono agli azionisti il diritto di associarsi per la

AM\1049179IT.doc 83/133 PE549.129v01-00

difesa collettiva dei loro interessi all'interno di associazioni di azionisti.

Or. en

Emendamento 200 Sajjad Karim

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per precisare gli obblighi di agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista di cui ai paragrafi 1 e 2, anche per quanto riguarda il tipo e il contenuto dell'agevolazione, la forma della conferma di voto e i termini da rispettare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2.

soppresso

Or. en

Emendamento 201 Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per precisare gli obblighi di agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista di cui ai paragrafi 1 e 2, anche per quanto riguarda il tipo e il contenuto dell'agevolazione, la forma soppresso

PE549.129v01-00 84/133 AM\1049179IT.doc

della conferma di voto e i termini da rispettare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2.

Or. en

Motivazione

L'atto di esecuzione suggerito sembra inteso a integrare l'atto di base, cosa non accettabile. Inoltre non sembrerebbe sussistere la necessità di regole più dettagliate di quanto già stabilito nell'articolo.

Emendamento 202 Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 quater – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per precisare gli obblighi di agevolazione dell'esercizio dei diritti dell'azionista di cui ai paragrafi 1 e 2, anche per quanto riguarda il tipo e il contenuto dell'agevolazione, la forma della conferma di voto e i termini da rispettare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 14 bis, paragrafo 2.

soppresso

Or. de

Motivazione

Inutile burocrazia

AM\1049179IT.doc 85/133 PE549.129v01-00

Emendamento 203 Sajjad Karim

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri consentono agli intermediari di applicare un prezzo o una commissione per il servizio da fornire a norma del presente capo. Gli intermediari rendono pubblici i prezzi, le commissioni e ogni altro onere separatamente per ciascun servizio di cui al presente capo.

Emendamento

1. Gli Stati membri *chiedono che* gli intermediari *rendano* pubblici i prezzi, le commissioni e ogni altro onere separatamente per ciascun servizio di cui al presente capo.

Or. en

Emendamento 204 Axel Voss

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri consentono agli intermediari di *applicare un prezzo o una commissione* per il servizio da fornire a norma del presente capo. Gli intermediari rendono pubblici i prezzi, le commissioni e ogni altro onere separatamente per ciascun servizio di cui al presente capo.

Emendamento

1. Gli Stati membri consentono agli intermediari di *addebitare alle società i costi* per il servizio da fornire a norma del presente capo. Gli intermediari rendono pubblici i prezzi, le commissioni e ogni altro onere separatamente per ciascun servizio di cui al presente capo.

Or. de

Motivazione

L'esecuzione dei servizi di cui agli articoli 3 bis-3 quater rientra negli interessi delle società,

PE549.129v01-00 86/133 AM\1049179IT.doc

che ne dovrebbero quindi sostenere i costi.

Emendamento 205 Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 quinquies – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri consentono agli intermediari di applicare un prezzo o una commissione per il servizio da fornire a norma del presente capo. *Gli* intermediari *rendono pubblici* i prezzi, le commissioni e ogni altro onere separatamente per ciascun servizio di cui al presente capo.

Emendamento

1. Gli Stati membri consentono agli intermediari di applicare un prezzo o una commissione per il servizio da fornire a norma degli articoli 3 ter e 3 quater del presente capo. Gli Stati membri possono consentire agli intermediari di applicare un prezzo o una commissione per il servizio da fornire a norma dell'articolo 3 bis del presente capo.

Gli Stati membri garantiscono che i prezzi e le commissioni per il servizio da fornire a norma del presente capo siano accettabili e ragionevoli. Gli intermediari rendono pubblici, separatamente per ciascun servizio, i prezzi, le commissioni e ogni altro onere per i servizi di cui al presente capo.

Or. en

Emendamento 206 Giovanni Toti

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che gli oneri che un intermediario può applicare *agli*

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che gli oneri che un intermediario può applicare alle

AM\1049179IT.doc 87/133 PE549.129v01-00

azionisti, alle società e agli altri intermediari siano non discriminatori e proporzionati. Qualsiasi differenza fra gli oneri applicati per l'esercizio dei diritti a livello nazionale e transfrontaliero deve essere debitamente giustificata.

società e agli altri intermediari siano non discriminatori e proporzionati. Qualsiasi differenza fra gli oneri applicati per l'esercizio dei diritti a livello nazionale e transfrontaliero deve essere debitamente giustificata.

Or. en

Motivazione

La direttiva dovrebbe impedire che gli azionisti che non usufruiscono dei servizi forniti dagli intermediari debbano pagare per tali servizi (ad esempio dovendo pagare un prezzo complessivo maggiorato). Inoltre, gli intermediari non possono influenzare contenuto, qualità o frequenza delle informazioni che ricevono dalle società. Le società che trasmettono le informazioni agli intermediari sono le sole responsabili del contenuto e qualità delle informazioni.

Emendamento 207 Sajjad Karim

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 quinquies – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che gli oneri che un intermediario può applicare agli azionisti, alle società e agli altri intermediari siano non discriminatori e proporzionati. Qualsiasi differenza fra gli oneri applicati per l'esercizio dei diritti a livello nazionale e transfrontaliero deve essere debitamente giustificata.

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che gli oneri che un intermediario può applicare agli azionisti, alle società e agli altri intermediari siano non discriminatori e proporzionati. Qualsiasi differenza fra gli oneri applicati per l'esercizio dei diritti a livello nazionale e transfrontaliero deve essere *consentita solo se* debitamente giustificata.

Or. en

PE549.129v01-00 88/133 AM\1049179IT.doc

Emendamento 208 Giovanni Toti

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 quinquies – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri possono stabilire che gli intermediari non possono applicare alcun onere sugli azionisti e/o società e/o altri intermediari in merito all'adempimento dei propri obblighi a norma del presente capo.

Or. en

Motivazione

Gli intermediari sarebbero liberi di applicare oneri per l'adempimento dei propri obblighi a norma del presente capo e potrebbero fissare tali oneri a un livello tale da scoraggiare le società dal comunicare con gli azionisti. Gli Stati membri dovrebbero avere potere decisionale in merito.

Emendamento 209 Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2007/34/CE
Articolo 3 quinquies – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono che non siano applicati costi agli azionisti da parte di un intermediario per la comunicazione d'informazioni necessarie agli azionisti per esercitare i propri diritti all'assemblea.

Motivazione

Anche se i costi per i servizi dovrebbero essere ripartiti sul libero mercato, sembrerebbe ragionevole garantire che gli azionisti non siano indebitamente ostacolati nell'esercizio dei propri diritti alle assemblee.

Emendamento 210 Pascal Durand, Philippe Lamberts

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 quinquies – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri garantiscono che quando un singolo investitore beneficiario detiene azioni mediante un intermediario, tutti i costi della comunicazione con l'intermediario non devono essere applicati al singolo investitore beneficiario.

Or. en

Emendamento 211 Giovanni Toti

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 quinquies bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 quinquies bis

Sostegno alla partecipazione azionaria a lungo termine

Gli Stati membri possono istituire un meccanismo per promuovere la

partecipazione azionaria a lungo termine e favorire gli azionisti a lungo termine. Gli Stati membri possono definire il periodo qualificante affinché un azionista possa essere considerato un azionista a lungo termine.

Il meccanismo di cui al primo comma può includere uno o più di uno dei seguenti vantaggi per gli azionisti a lungo termine:

- ulteriori diritti di voto;
- incentivi fiscali;
- dividendi supplementari di fedeltà;
- azioni supplementari di fedeltà;

Or. en

Motivazione

L'incoraggiamento della detenzione di azioni a lungo termine non dovrebbe essere imposto a livello dell'UE, ma piuttosto essere a discrezione dei singoli Stati membri.

Emendamento 212 Pascal Durand

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 quinquies bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 quinquies bis

Sostegno alla partecipazione azionaria a lungo termine

Gli Stati membri istituiscono meccanismi tesi a favorire la partecipazione azionaria a lungo termine. Gli Stati membri definiscono a questo scopo il periodo minimo qualificante affinché un azionista possa essere considerato un azionista a lungo termine, periodo che in ogni caso non deve essere inferiore a cinque anni.

Il meccanismo di cui al primo comma include uno o più di uno dei seguenti vantaggi per gli azionisti a lungo termine:

- ulteriori diritti di voto;
- incentivi fiscali;
- premi di fedeltà;
- azioni che garantiscono un diritto di voto maggiorato per chi possiede azioni a lungo termine.

Or. fr

Emendamento 213 Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Capo I ter – articolo 3 sexies bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 3 sexies bis

Il presente capo non pregiudica le disposizioni stabilite dalla normativa settoriale che regolamenta i gestori di attivi e gli investitori istituzionali qualora gli obblighi stabiliti nel presente capo duplichino o contraddicano gli obblighi definiti nella normativa settoriale. Le disposizioni della normativa settoriale dovrebbero essere considerate come lex specialis relativamente al presente capo.

Or. en

Motivazione

Le nuove regole per gestori di attivi e investitori istituzionali proposte nel Capo I ter si sovrappongono agli obblighi cui i gestori di attivi e investitori istituzionali sono già soggetti nelle direttive GEFIA, OICVM e MIFID, direttiva 2009/138/CE, direttiva 2003/41/CE.

PE549.129v01-00 92/133 AM\1049179IT.doc

Emendamento 214 Sajjad Karim

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 septies – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali e i gestori di attivi sviluppino una politica di impegno degli azionisti (di seguito "politica di impegno"). La politica di impegno *stabilisce* le modalità secondo le quali gli investitori istituzionali e i gestori di attivi:

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali e i gestori di attivi sviluppino una politica di impegno degli azionisti (di seguito "politica di impegno"). La politica di impegno *spiega* le modalità secondo le quali gli investitori istituzionali e i gestori di attivi *integrano l'impegno degli azionisti nella strategia di investimento e conducono attività di impegno come sancito nell'articolo 2, lettera h*).

Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi rendono pubbliche le modalità di attuazione di questa politica di impegno in una relazione annuale, che comprende una panoramica generale del loro comportamento di voto e il ricorso a consulenti in materia di voto. La panoramica generale del comportamento di voto comprende la spiegazione delle modalità di votazione per ciascuna società in cui detengono almeno lo 0,3% dei diritti di voto, individualmente o cumulativamente per diritti di voto relativi a fondi gestiti dallo stesso gestore di attivi o investitore istituzionale.

Le informazioni di cui al presente paragrafo sono pubblicate sul sito Internet degli investitori istituzionali e gestori di attivi, oppure rese disponibili se non hanno un sito Internet.

Or. en

Emendamento 215 Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 septies – paragrafo 1 – commi 1 e 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali e i gestori di attivi *sviluppino* una politica di impegno degli azionisti (di seguito "politica di impegno"). La politica di impegno stabilisce le modalità secondo le quali *gli investitori istituzionali e i gestori di attivi*:

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali e i gestori di attivi rispettino i requisiti di cui al comma seguente, o pubblichino una spiegazione circa la loro scelta di non rispettarli.

Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi sviluppano una politica di impegno degli azionisti (di seguito "politica di impegno"). La politica di impegno stabilisce le modalità secondo le quali essi:

Or. fr

Emendamento 216 Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 septies – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali e i gestori di attivi sviluppino una politica di impegno degli azionisti (di seguito "politica di impegno"). La politica di impegno *stabilisce* le modalità secondo le quali gli investitori istituzionali e i gestori di attivi:

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano, *fatto salvo l'articolo 3 septies*, *paragrafo 4*, che gli investitori istituzionali e i gestori di attivi sviluppino una politica di impegno degli azionisti (di seguito "politica di impegno"). La politica di impegno *può*, *tra le altre cose*, *stabilire* le modalità secondo le quali gli investitori istituzionali e i gestori di attivi:

PE549.129v01-00 94/133 AM\1049179IT.doc

Motivazione

Dato che la politica di impegno è proposta in base al principio rispetta o spiega, non sembrerebbe necessario o proporzionale obbligare tutte le società a inserire le stesse medesime informazioni. Si aggiunge un'ulteriore disposizione per garantire che l'articolo sia chiaramente soggetto al principio rispetta o spiega.

Emendamento 217 Angelika Niebler

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 septies – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali e i gestori di attivi sviluppino una politica di impegno degli azionisti (di seguito "politica di impegno"). La politica di impegno stabilisce le modalità secondo le quali gli investitori istituzionali e i gestori di attivi

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali e i gestori di attivi regolamentati, che non rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2009/138/CE, 2013/36/UE, 2003/41/CE e 2011/61/UE, sviluppino una politica di impegno degli azionisti (di seguito "politica di impegno"). La politica di impegno stabilisce le modalità secondo le quali gli investitori istituzionali e i gestori di attivi

Or. de

Motivazione

Gli investitori istituzionali e i gestori di attivi regolamentati sono già soggetti a diversi requisiti e obblighi di informativa nei confronti delle autorità di vigilanza competenti. Essi devono pertanto essere esclusi dall'elaborazione di una politica di impegno.

Emendamento 218 Axel Voss

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 septies – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali e i gestori di attivi sviluppino una politica di impegno degli azionisti (di seguito "politica di impegno"). La politica di impegno stabilisce le modalità secondo le quali gli investitori istituzionali e i gestori di attivi

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali e i gestori di attivi regolamentati, che non rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2009/138/CE, 2013/36/UE, 2003/41/CE e 2011/61/UE, collaborino con gli azionisti sulla base di uno scambio sostanziale. La collaborazione avviene mediante:

Or de

Motivazione

La formulazione in questo punto è troppo complicata e non sufficientemente precisa.

Emendamento 219 Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 septies – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) integrano l'impegno degli azionisti nella strategia di investimento; soppresso

Or. en

PE549.129v01-00 96/133 AM\1049179IT.doc

Emendamento 220 Axel Voss

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 septies – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) *integrano l'impegno degli azionisti nella* strategia di investimento;

(a) *la loro* strategia di investimento

Or. de

Emendamento 221 Sajjad Karim

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 septies – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) controllano le società partecipate, compresi i loro risultati non finanziari; soppresso

Or. en

Emendamento 222 Pascal Durand

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 septies – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) controllano le società partecipate, compresi i loro risultati non finanziari;

(b) controllano le società partecipate, compresi i loro risultati non finanziari *e la*

AM\1049179IT.doc 97/133 PE549.129v01-00

riduzione dei loro rischi sociali e ambientali;

Or. fr

Emendamento 223 Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 septies – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) *controllano le* società partecipate, compresi i loro risultati non finanziari;

(b) *il controllo delle* società partecipate, compresi i loro risultati non finanziari;

Or. de

Emendamento 224 Sajjad Karim

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 septies – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione Emendamento

(c) dialogano con le società partecipate; soppresso

Or. en

Emendamento 225 Axel Voss

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 septies – paragrafo 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) *dialogano* con le società partecipate; (c) *il dialogo* con gli azionisti delle società

partecipate;

Or. de

Emendamento 226 Sajjad Karim

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 septies – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione Emendamento

(d) esercitano i diritti di voto; soppresso

Or. en

Emendamento 227 Philippe De Backer

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 septies – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(d) esercitano i diritti di voto; soppresso

Or. en

AM\1049179IT.doc 99/133 PE549.129v01-00

Emendamento 228 Axel Voss

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 septies – paragrafo 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) *esercitano i* diritti di voto;

(d) *l'esercizio dei* diritti di voto;

Or. de

Emendamento 229 Sajjad Karim

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 septies – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) utilizzano i servizi forniti dai consulenti in materia di voto;

soppresso

Or. en

Emendamento 230 Axel Voss

Proposta di direttiva Articolo 1 - punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 septies – paragrafo 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) *utilizzano i* servizi forniti dai consulenti in materia di voto;

(e) *l'utilizzo dei* servizi forniti dai consulenti in materia di voto:

PE549.129v01-00 100/133 AM\1049179IT.doc

Emendamento 231 Sajjad Karim

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 septies – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) collaborano con altri azionisti. soppresso

Or. en

Emendamento 232 Axel Voss

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 septies – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione Emendamento

(f) *collaborano* con altri azionisti. (f) *la cooperazione* con altri azionisti.

Or. de

Emendamento 233 Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 septies – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

1 bis. Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali e i gestori di attivi

rispettino gli obblighi di cui al paragrafo 1 oppure forniscano una spiegazione resa disponibile al pubblico sul perché hanno scelto di non adempiere a tali obblighi.

Or. en

Motivazione

In alcuni casi la pubblicazione della politica di impegno e sulla relazione tra investitori istituzionali e gestori di attivi può portare a rivelare segreti commerciali e informazioni commerciali riservate. Inoltre, i gestori di attivi e investitori istituzionali spesso hanno adottato misure diverse da quelle stipulate al Capo I ter che hanno effetto analogo. Pertanto, si deve offrire flessibilità a gestori di attivi e investitori istituzionali mediante il meccanismo "rispetta o spiega".

Emendamento 234 Philippe De Backer

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 septies – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

- 2. Gli Stati membri assicurano che la politica di impegno includa politiche per gestire i conflitti di interesse reali o potenziali per quanto riguarda l'impegno degli azionisti. Tali politiche sono elaborate, in particolare, per tutte le situazioni seguenti:
- (a) l'investitore istituzionale o il gestore di attivi, o altre società ad essi collegate, offrono prodotti finanziari alla società partecipata o intrattengono altre relazioni commerciali con essa;
- (b) un amministratore dell'investitore istituzionale o del gestore degli attivi è anche amministratore della società partecipata;
- (c) il gestore di attivi che gestisce gli attivi di un ente pensionistico aziendale o

soppresso

PE549.129v01-00 102/133 AM\1049179IT.doc

professionale investe in una società che versa contributi a tale ente;

(d) l'investitore istituzionale o il gestore di attivi è affiliato ad una società le cui azioni sono oggetto di un'offerta pubblica di acquisto.

Or. en

Motivazione

duplicazione OICVM e GEFIA

Emendamento 235 Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 septies – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che la politica di impegno includa politiche per gestire i conflitti di interesse reali o potenziali per quanto riguarda *l'impegno degli azionisti. Tali politiche sono elaborate, in particolare, per tutte le situazioni seguenti:*

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che la politica di impegno includa politiche per gestire i conflitti di interesse reali o potenziali per quanto riguarda *i loro impegni*.

Or. en

Emendamento 236 Pascal Durand

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 septies – paragrafo 2 – parte introduttiva

AM\1049179IT.doc 103/133 PE549.129v01-00

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che la politica di impegno includa politiche per gestire i conflitti di interesse reali o potenziali per quanto riguarda l'impegno degli azionisti. Tali politiche sono elaborate, in particolare, per tutte le situazioni seguenti:

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che la politica di impegno includa politiche per gestire i conflitti di interesse reali o potenziali per quanto riguarda l'impegno degli azionisti, in particolare emanando norme in materia di accettazione di regali e benefici in natura, garantendo che si conoscano gli interessi finanziari delle persone interessate e garantendo la gestione di un registro dei conflitti d'interesse. Tali politiche sono elaborate, in particolare, per tutte le situazioni seguenti:

Or fr

Emendamento 237 Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 septies – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che la politica di impegno includa politiche per gestire i conflitti di interesse reali o potenziali per quanto riguarda l'impegno degli azionisti. Tali politiche *sono* elaborate, in particolare, per tutte le situazioni seguenti:

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano, fatto salvo l'articolo 3 septies, paragrafo 4, che la politica di impegno includa politiche per gestire i conflitti di interesse reali o potenziali per quanto riguarda l'impegno degli azionisti. Tali politiche possono essere elaborate, in particolare, per tutte le situazioni seguenti:

Or. en

Motivazione

Dato che la politica di impegno è proposta in base al principio rispetta o spiega, non sembrerebbe necessario o proporzionale obbligare tutte le società a inserire le stesse medesime informazioni. Si aggiunge un'ulteriore disposizione per garantire che l'articolo sia

PE549.129v01-00 104/133 AM\1049179IT.doc

chiaramente soggetto al principio rispetta o spiega.

Emendamento 238 Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 septies – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) l'investitore istituzionale o il gestore di attivi, o altre società ad essi collegate, offrono prodotti finanziari alla società partecipata o intrattengono altre relazioni commerciali con essa; soppresso

Or. en

Emendamento 239 Sajjad Karim

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 septies – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione Emendamento

(b) un amministratore dell'investitore istituzionale o del gestore degli attivi è anche amministratore della società partecipata; soppresso

Or. en

Emendamento 240 Sajjad Karim

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 septies – paragrafo 2 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il gestore di attivi che gestisce gli attivi di un ente pensionistico aziendale o professionale investe in una società che versa contributi a tale ente; soppresso

Or. en

Emendamento 241 Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 septies – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) l'investitore istituzionale o il gestore di attivi è affiliato ad una società le cui azioni sono oggetto di un'offerta pubblica di acquisto. soppresso

Or. en

Emendamento 242 Sajjad Karim

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 septies – paragrafo 3

Testo della Commissione

soppresso

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali e i gestori di attivi pubblichino annualmente la loro politica di impegno, le relative modalità di attuazione e i relativi risultati. Le informazioni di cui alla prima frase sono disponibili almeno sul sito internet della società. Per ogni società di cui detengono azioni, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi comunicano se e come voteranno nelle assemblee delle società interessate e motivano il loro comportamento di voto. Quando un gestore di attivi esprime il voto per conto di un investitore istituzionale, l'investitore istituzionale indica dove il gestore degli attivi ha pubblicato le informazioni riguardanti il voto.

Or. en

Emendamento 243 Philippe De Backer

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 septies – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali e i gestori di attivi pubblichino annualmente la loro politica soppresso

AM\1049179IT.doc 107/133 PE549.129v01-00

di impegno, le relative modalità di attuazione e i relativi risultati. Le informazioni di cui alla prima frase sono disponibili almeno sul sito internet della società. Per ogni società di cui detengono azioni, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi comunicano se e come voteranno nelle assemblee delle società interessate e motivano il loro comportamento di voto. Quando un gestore di attivi esprime il voto per conto di un investitore istituzionale, l'investitore istituzionale indica dove il gestore degli attivi ha pubblicato le informazioni riguardanti il voto.

Or. en

Emendamento 244 Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 septies – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali e i gestori di attivi pubblichino annualmente la loro politica di impegno, le relative modalità di attuazione e i relativi risultati. Le informazioni di cui alla prima frase sono disponibili almeno sul sito internet della società. Per ogni società di cui detengono azioni, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi comunicano se e come voteranno nelle assemblee delle società interessate e motivano il loro comportamento di voto. Quando un gestore di attivi esprime il voto per conto di un investitore istituzionale, l'investitore istituzionale indica dove il gestore degli attivi ha pubblicato le informazioni riguardanti il voto.

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano, *fatto salvo l'articolo 3 septies*, *paragrafo 4*, che gli investitori istituzionali e i gestori di attivi pubblichino annualmente la loro politica di impegno, le relative modalità di attuazione e i relativi risultati. Le informazioni di cui alla prima frase sono disponibili almeno sul sito internet della società.

PE549.129v01-00 108/133 AM\1049179IT.doc

Motivazione

Non sembrerebbe appropriato o proporzionale richiedere tale livello di dettaglio nell'informativa. Si aggiunge un'ulteriore disposizione per garantire che l'articolo sia chiaramente soggetto al principio rispetta o spiega.

Emendamento 245 Angelika Niebler

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 septies – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali e i gestori di attivi pubblichino annualmente la loro politica di impegno, le relative modalità di attuazione e i relativi risultati. Le informazioni di cui alla prima frase sono disponibili almeno sul sito internet della società. Per ogni società di cui detengono azioni, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi comunicano se e come voteranno nelle assemblee delle società interessate e motivano il loro comportamento di voto. Quando un gestore di attivi esprime il voto per conto di un investitore istituzionale, l'investitore istituzionale indica dove il gestore degli attivi ha pubblicato le informazioni riguardanti il voto.

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali e i gestori di attivi regolamentati, che non rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 2009/138/CE, 2013/36/UE, 2003/41/CE e 2011/61/UE, pubblichino annualmente la loro politica di impegno, le relative modalità di attuazione e i relativi risultati. Le informazioni di cui alla prima frase sono disponibili almeno sul sito internet della società.

Or. de

Motivazione

Nel caso delle società regolamentate, la conformità con le disposizioni in materia di investimenti di capitali è verificata dall'organo di vigilanza competente. In tale contesto non è necessario prevedere l'obbligo di pubblicazione della strategia di investimento almeno per gli investitori istituzionali sottoposti a vigilanza.

Emendamento 246 Sergio Gaetano Cofferati

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 septies – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Per ogni società di cui detengono azioni, gli investitori istituzionali e i gestori di attivi rendono pubblico se e come voteranno nelle assemblee delle società interessate e motivano il loro comportamento di voto. Quando un gestore di attivi esprime il voto per conto di un investitore istituzionale, l'investitore istituzionale indica dove il gestore degli attivi ha pubblicato le informazioni riguardanti il voto. Le informazioni di cui al presente paragrafo sono disponibili gratuitamente almeno sul sito Internet della società.

Emendamento

Or. en

Emendamento 247 Emil Radev

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 septies – paragrafo 4

Testo della Commissione

soppresso

4. Se decidono di non elaborare una politica di impegno o di non comunicarne le modalità di attuazione e i risultati, gli investitori istituzionali o i gestori di attivi spiegano in modo chiaro e articolato il perché di questa scelta.

PE549.129v01-00 110/133 AM\1049179IT.doc

Emendamento 248 Jytte Guteland

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 septies – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. Se decidono di non elaborare una politica di impegno o di non comunicarne le modalità di attuazione e i risultati, gli investitori istituzionali o i gestori di attivi spiegano in modo chiaro e articolato il perché di questa scelta.

soppresso

Or. en

Motivazione

Al fine di garantire un'efficacia ragionevole della legislazione e parità di condizioni, tutti gli investitori istituzionali e i gestori di attivi dovrebbero essere tenuti a elaborare una politica di impegno e ad assicurare la trasparenza nella sua applicazione. Si tratta di una richiesta di base che può essere facilmente soddisfatta da tutti i soggetti che possiedono già un'attività commerciale solida e ben organizzata.

Emendamento 249 Sajjad Karim

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 octies – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali comunichino al pubblico *in che modo la* loro strategia di investimento azionario *è allineata al* profilo e *alla* durata delle loro passività e

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali comunichino al pubblico *se e come i principi alla base della* loro strategia di investimento azionario *e gli accordi con i gestori degli*

AM\1049179IT.doc 111/133 PE549.129v01-00

contribuisce al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi. Le informazioni di cui alla prima frase, se applicabili, sono pubblicate almeno sul sito internet della società. attivi che investono per loro conto, sia su base discrezionale per ogni singolo cliente sia tramite un organismo di investimento collettivo, siano in linea con il profilo e la durata delle loro passività e come contribuiscono ai risultati a medio e lungo termine dei loro attivi.

Or. en

Emendamento 250 Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 octies – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali *comunichino* al pubblico in che modo la loro strategia di investimento azionario è allineata al profilo e alla durata delle loro passività e contribuisce al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi. Le informazioni di cui alla prima frase, se applicabili, sono pubblicate almeno sul sito internet della società.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali *o rispettano l'obbligo di comunicare* al pubblico in che modo la loro strategia di investimento azionario è allineata al profilo e alla durata delle loro passività e contribuisce al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi *o forniscono una spiegazione resa disponibile al pubblico sul perché hanno scelto di non adempiere a tali <i>obblighi*. Le informazioni di cui alla prima frase, se applicabili, sono pubblicate almeno sul sito internet della società.

Or. en

PE549.129v01-00 112/133 AM\1049179IT.doc

Emendamento 251 Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 octies – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali *comunichino al pubblico* in che modo la loro strategia di investimento azionario è allineata al profilo e alla durata delle loro passività e contribuisce al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi. Le informazioni di cui alla prima frase, se applicabili, sono pubblicate almeno sul sito internet della società.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che gli investitori istituzionali *regolamentati riferiscano all'organo di vigilanza competente* in che modo la loro strategia di investimento azionario è allineata al profilo e alla durata delle loro passività e contribuisce al rendimento a medio e lungo termine dei loro attivi. *Gli investitori istituzionali non regolamentati comunicano al pubblico tali informazioni*. Le informazioni di cui alla prima frase, se applicabili, sono pubblicate almeno sul sito internet della società

Or. de

Emendamento 252 Sajjad Karim

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 octies – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Quando un gestore di attivi investe per conto di un investitore istituzionale, sia su base discrezionale per ogni singolo cliente che tramite un organismo di investimento collettivo, l'investitore istituzionale pubblica ogni anno i principali elementi dell'accordo con il gestore degli attivi con riguardo ai seguenti aspetti:

Emendamento

2. Quando un gestore di attivi investe per conto di un investitore istituzionale, l'investitore istituzionale *rende pubblico se e come l*'accordo *tra* l'investitore istituzionale *e* il gestore *di* attivi *affronta i* seguenti aspetti:

Emendamento 253 Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 octies – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Quando un gestore di attivi investe per conto di un investitore istituzionale, sia su base discrezionale per ogni singolo cliente che tramite un organismo di investimento collettivo, l'investitore istituzionale pubblica ogni anno i principali elementi dell'accordo con il gestore degli attivi con riguardo ai seguenti aspetti:

Emendamento

2. Quando un gestore di attivi investe per conto di un investitore istituzionale, sia su base discrezionale per ogni singolo cliente che tramite un organismo di investimento collettivo, l'investitore istituzionale pubblica ogni anno i principali elementi dell'accordo con il gestore degli attivi e l'investitore istituzionale regolamentato comunica all'organo di vigilanza competente, con riguardo ai seguenti aspetti:

Or de

Motivazione

Per gli investitori istituzionali regolamentati è sufficiente la comunicazione all'organo di vigilanza competente.

Emendamento 254 Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 octies – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) se e in quale misura incentiva il gestore degli attivi ad allineare la strategia e le decisioni di investimento al

soppresso

PE549.129v01-00 114/133 AM\1049179IT.doc

Or. fr

Emendamento 255 Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 octies – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) se e in quale misura incentiva il gestore degli attivi ad allineare la strategia e le decisioni di investimento al profilo e alla durata delle sue passività; soppresso

Or. en

Emendamento 256 Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 octies – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

(b) se e in quale misura incentiva il gestore degli attivi a prendere decisioni di

(b) se e in quale misura incentiva il gestore degli attivi a prendere decisioni di investimento basate sui risultati a medio e lungo termine della società, compresi i risultati non finanziari, e a impegnarsi nella società al fine di migliorarne i risultati e retribuire gli investimenti;

degli attivi a prendere decisioni di investimento basate *sugli interessi* a medio e lungo termine *dell'investitore* istituzionale,

Emendamento

Emendamento 257 Sajjad Karim

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 octies – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il metodo e l'orizzonte temporale di valutazione dei risultati del gestore degli attivi, e in particolare se, e con quali modalità, la valutazione tiene conto dei risultati assoluti a lungo termine invece che dei risultati relativi a un indice di riferimento o ad altri gestori di attivi con strategie d'investimento analoghe; soppresso

Or en

Emendamento 258 Philippe De Backer

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 octies – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) il metodo e l'orizzonte temporale di valutazione dei risultati del gestore degli attivi, e in particolare se, e con quali modalità, la valutazione tiene conto dei risultati assoluti a lungo termine invece che dei risultati relativi a un indice di riferimento o ad altri gestori di attivi con strategie d'investimento analoghe; soppresso

Emendamento 259 Sajjad Karim

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 octies – paragrafo 2 – comma – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

soppresso

soppresso

(d) in che modo la struttura del corrispettivo versato per i servizi di gestione degli attivi contribuisce ad allineare le decisioni di investimento del gestore degli attivi al profilo e alla durata delle passività dell'investitore istituzionale;

Or. en

Emendamento 260 Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 octies – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) in che modo la struttura del corrispettivo versato per i servizi di gestione degli attivi contribuisce ad allineare le decisioni di investimento del gestore degli attivi al profilo e alla durata delle passività dell'investitore istituzionale;

Or. fr

Emendamento 261 Axel Voss

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 octies – paragrafo 2 – comma – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) in che modo la struttura del corrispettivo versato per i servizi di gestione degli attivi contribuisce ad allineare le decisioni di investimento del gestore degli attivi al profilo e alla durata delle passività dell'investitore istituzionale;

Or. de

Motivazione

soppresso

L'obbligo generale di fornire informazioni non sarebbe compatibile con le disposizioni sulla tutela del segreto commerciale e riguarderebbe in particolare la pubblicazione della struttura del corrispettivo versato per la gestione degli attivi e i metodi di valutazione dei loro servizi.

Emendamento 262 Philippe De Backer

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 octies – paragrafo 2 – comma – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) in che modo la struttura del corrispettivo versato per i servizi di gestione degli attivi contribuisce ad allineare le decisioni di investimento del gestore degli attivi al profilo e alla durata delle passività dell'investitore istituzionale;

soppresso

PE549.129v01-00 118/133 AM\1049179IT.doc

Emendamento 263 Jean-Marie Cavada

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 octies – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

soppresso

soppresso

(e) l'obiettivo relativo al livello o all'intervallo di rotazione del portafoglio, il metodo utilizzato per il calcolo della rotazione e le eventuali procedure previste in caso di superamento da parte del gestore degli attivi;

Or. fr

Emendamento 264 Philippe De Backer

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 octies – paragrafo 2 – comma – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) l'obiettivo relativo al livello o all'intervallo di rotazione del portafoglio, il metodo utilizzato per il calcolo della rotazione e le eventuali procedure previste in caso di superamento da parte del gestore degli attivi;

Emendamento 265 Sajjad Karim

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 octies – paragrafo 2 – comma – lettera e

Testo della Commissione

(e) l'obiettivo relativo al livello o all'intervallo di rotazione del portafoglio, il metodo utilizzato per il calcolo della rotazione e le eventuali procedure previste in caso di superamento da parte del gestore degli attivi;

Emendamento

(e) *se e in quale misura i costi* di rotazione del portafoglio *sono controllati* e le eventuali procedure previste in *relazione a tali costi*;

Or. en

Emendamento 266 Sajjad Karim

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 octies – paragrafo 2 – comma 2

Testo della Commissione

Se l'accordo con il gestore degli attivi non contiene uno o più degli elementi di cui *alle lettere da a) a f)*, l'investitore istituzionale spiega *in modo chiaro e articolato* il perché di questa scelta.

Emendamento

Se l'accordo con il gestore degli attivi non contiene uno o più degli elementi di cui *al presente paragrafo*, l'investitore istituzionale spiega il perché di questa scelta.

Emendamento 267 Sajjad Karim

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 nonies – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che il gestore degli attivi comunichi su base *semestrale* all'investitore istituzionale con cui ha stipulato l'accordo di cui all'articolo 3 octies, paragrafo 2, in che modo la sua strategia d'investimento e la relativa attuazione rispettano l'accordo e contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi dell'investitore istituzionale.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che il gestore degli attivi comunichi su base *annuale* all'investitore istituzionale con cui ha stipulato l'accordo di cui all'articolo 3 octies, paragrafo 2, in che modo la sua strategia d'investimento e la relativa attuazione rispettano l'accordo e contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi dell'investitore istituzionale.

Or. en

Emendamento 268 Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 nonies – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che il gestore degli attivi comunichi su *base semestrale* all'investitore istituzionale con cui ha stipulato l'accordo di cui all'articolo 3 octies, paragrafo 2, in che modo la sua strategia d'investimento e la relativa attuazione rispettano l'accordo e contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi dell'investitore istituzionale

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che il gestore degli attivi comunichi su *richiesta* all'investitore istituzionale con cui ha stipulato l'accordo di cui all'articolo 3 octies, paragrafo 2, in che modo la sua strategia d'investimento e la relativa attuazione rispettano l'accordo e contribuiscono al rendimento a medio e lungo termine degli attivi dell'investitore istituzionale.

Motivazione

Le informazioni dovrebbero essere trasmesse su esplicita richiesta dell'investitore istituzionale. La modifica proposta è neutrale dal punto di vista degli interessi degli investitori (dando loro accesso a informazioni specifiche) e potrebbe consentire al gestore degli attivi di evitare gli oneri non necessari, compresi quelli finanziari, che in pratica saranno trasmessi ai beneficiari finali.

Emendamento 269 Sajjad Karim

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 nonies – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che *il gestore degli attivi comunichi all'investitore istituzionale su base semestrale* tutte le informazioni seguenti:

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che *la comunicazione annuale di cui al paragrafo 1 contenga almeno* tutte le informazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 270 Therese Comodini Cachia

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 nonies – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che il gestore degli attivi comunichi all'investitore istituzionale su *base semestrale* tutte le informazioni seguenti:

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che il gestore degli attivi comunichi all'investitore istituzionale su *richiesta* tutte le informazioni seguenti:

Emendamento 271 Tadeusz Zwiefka

Proposta di direttiva
Articolo 1 – comma 1 – punto 3
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 nonies – paragrafo 2 – parte introduttiva

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri assicurano che il gestore degli attivi comunichi all'investitore istituzionale su *base semestrale* tutte le informazioni seguenti:

Emendamento

2. Gli Stati membri assicurano che il gestore degli attivi comunichi all'investitore istituzionale su *richiesta* tutte le informazioni seguenti:

Or. en

Emendamento 272 Pascal Durand

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 nonies – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

(a) se adotta o no le decisioni di investimento sulla base di una valutazione dei risultati a medio-lungo termine della società partecipata, incluso i risultati non finanziari, e in caso affermativo secondo quali modalità;

Emendamento

(a) *il modo in cui tiene conto* dei risultati a medio-lungo termine della società partecipata, incluso i risultati non finanziari, *quando adotta decisioni di investimento*;

Or. fr

Emendamento 273 Emil Radev

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3h – paragrafo 2 – punto e

Testo della Commissione

e) se sono sorti conflitti di interesse reali o potenziali in relazione alle attività di impegno e in caso affermativo quali e *in che modo* sono stati affrontati;

Emendamento

e) se sono sorti conflitti di interesse reali o potenziali in relazione alle attività di impegno e in caso affermativo *quali e in che modo* sono stati affrontati;

Or. bg

Emendamento 274 Sajjad Karim

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 nonies – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Le informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 2 sono fornite gratuitamente e, se il gestore degli attivi non gestisce gli attivi su base discrezionale per ogni singolo cliente, sono inoltre comunicate, su richiesta, ad altri investitori.

soppresso

Emendamento 275 Sajjad Karim

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 decies – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che i consulenti in materia di voto adottino e attuino misure volte a garantire che le loro raccomandazioni di voto siano accurate e affidabili e basate su un'analisi approfondita di tutte le informazioni a loro disposizione.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i consulenti in materia di voto facciano pubblico riferimento al codice di condotta applicato e che riferiscano in merito all'applicazione di tale codice di condotta. Qualora i consulenti in materia di voto si discostino da qualsiasi raccomandazione del codice di condotta applicato, essi spiegano da quali parti si discostano, per quali ragioni e indicano, se del caso, quali misure alternative sono state adottate.

Qualora i consulenti in materia di voto decidano di non applicare un codice di condotta, dovrebbero spiegare le motivazioni della scelta.

Le informazioni di cui al presente paragrafo sono pubblicate sul sito Internet dei consulenti in materia di voto, oppure rese disponibili se non hanno un sito Internet, e aggiornate su base annuale.

Emendamento 276 Cecilia Wikström, Nils Torvalds, Ulla Tørnæs, Cora van Nieuwenhuizen

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 decies – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che i consulenti in materia di voto adottino e attuino misure volte *a garantire* che le loro raccomandazioni di voto siano accurate e affidabili e basate su un'analisi approfondita di tutte le informazioni a loro disposizione.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i consulenti in materia di voto adottino e attuino misure volte *ad assicurare nel miglior modo possibile* che le loro raccomandazioni di voto siano accurate e affidabili e basate su un'analisi approfondita di tutte le informazioni a loro disposizione.

Or en

Motivazione

Sembrerebbe opportuna una formulazione leggermente più flessibile in questo punto.

Emendamento 277 Heinz K. Becker

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 decies – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che i consulenti in materia di voto adottino e attuino misure volte a garantire che le loro raccomandazioni di voto siano accurate e affidabili e basate su un'analisi approfondita di tutte le informazioni a loro disposizione.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i consulenti in materia di voto adottino e attuino misure volte a garantire che le loro raccomandazioni di voto siano accurate e affidabili e basate su un'analisi approfondita di tutte le informazioni a loro disposizione.

Gli Stati membri assicurano che i

PE549.129v01-00 126/133 AM\1049179IT.doc

consulenti in materia di voto elaborino le loro raccomandazioni di voto tenendo in considerazione le condizioni di mercato nazionali o europee, le condizioni giuridiche e regolamentari, nonché le condizioni specifiche delle società, e spieghino in che modo tengono conto di detti fattori nelle loro raccomandazioni di voto.

Gli Stati membri assicurano che i consulenti in materia di voto debbano informare senza ritardi ingiustificati la società in caso di raccomandazione di voto contraria per una proposta di risoluzione riguardante un punto all'ordine del giorno di un'assemblea. Entro 3 giorni dalla comunicazione, la società può informare il consulente in materia di voto delle motivazioni alla base della risoluzione. Nel caso in cui la società comunichi le sue motivazioni per iscritto al consulente in materia di voto, quest'ultimo indica nella propria raccomandazione di voto agli azionisti i motivi per cui insiste nella raccomandazione di voto contraria.

Or. de

Motivazione

I consulenti in materia di voto (i cosiddetti proxy advisor) dovrebbero essere esortati a tenere conto delle condizioni di mercato e giuridiche. Ciò dovrebbe impedire ai consulenti in materia di voto più importanti di elaborare raccomandazioni di voto senza un'analisi approfondita delle condizioni specifiche. Soprattutto nel caso di raccomandazioni di voto contrarie, i consulenti devono essere esortati ad ascoltare le ragioni per cui una società ha adottato una particolare misura o risoluzione.

Emendamento 278 Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 decies – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri assicurano che i consulenti in materia di voto adottino *e attuino* misure volte a garantire che le loro raccomandazioni di voto siano accurate e affidabili *e* basate su un'analisi approfondita di tutte le informazioni a loro disposizione.

Emendamento

1. Gli Stati membri assicurano che i consulenti in materia di voto mettano le raccomandazioni riguardanti l'esercizio dei diritti di voto a disposizione degli azionisti in tempo utile. I consulenti agiscono nell'interesse degli azionisti e assicurano di non lasciarsi influenzare dai propri interessi. I consulenti in materia di voto sottolineano che eserciteranno i diritti di voto conformemente alle proprie proposte se gli azionisti non forniscono in tempo utile indicazioni diverse. Gli Stati membri assicurano che i consulenti in materia di voto adottino misure volte a garantire raccomandazioni di voto accurate e affidabili, basate su un'analisi approfondita di tutte le informazioni a loro disposizione.

Or. de

Motivazione

I consulenti devono innanzi tutto rappresentare gli interessi degli azionisti.

Emendamento 279 Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 decies – paragrafo 2 – comma 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

I consulenti in materia di voto pubblicano su base annuale tutte le informazioni seguenti in relazione all'elaborazione delle loro raccomandazioni di voto: Emendamento

I consulenti in materia di voto pubblicano su base annuale tutte le informazioni seguenti in relazione all'elaborazione delle loro *ricerche e* raccomandazioni di voto:

Emendamento 280 Angelika Niebler, Axel Voss

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 decies – paragrafo 2 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

(a) le caratteristiche essenziali delle metodologie e dei modelli applicati; (a) le caratteristiche essenziali delle metodologie e dei modelli applicati, a condizione che non debba essere divulgato alcun segreto commerciale;

Or. de

Motivazione

L'obbligo di informativa sul modello non deve interferire sulla concorrenza dei consulenti in materia di voto. Occorre assicurare che i segreti commerciali possano continuare ad essere tutelati.

Emendamento 281 Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 decies – paragrafo 2 – comma 1 – lettera b

Testo della Commissione

Emendamento

(b) le principali fonti di informazione utilizzate;

soppresso

Or. en

Emendamento 282 Heinz K. Becker

AM\1049179IT.doc 129/133 PE549.129v01-00

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 decies – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c

Testo della Commissione

Emendamento

(c) *se e* in che modo tengono conto delle condizioni giuridiche, regolamentari e del mercato nazionale;

(c) in che modo tengono conto delle condizioni giuridiche, regolamentari e del mercato nazionale *nonché delle condizioni specifiche delle società*;

Or. de

Motivazione

La modifica è in linea con le proposte di modifica del paragrafo 1.

Emendamento 283 Sajjad Karim

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE

Articolo 3 decies – paragrafo 2 – comma 1 – lettera c bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

(c bis) le caratteristiche essenziali delle ricerche condotte e delle politiche di voto applicate per ciascun mercato;

Or. en

Emendamento 284 Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 decies – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

PE549.129v01-00 130/133 AM\1049179IT.doc

Testo della Commissione

(d) se intrattengono *un* dialogo con le società oggetto delle loro raccomandazioni di voto e in caso affermativo la portata e la natura del dialogo;

Emendamento

(d) se intrattengono *una comunicazione o* dialogo con le società oggetto delle loro *ricerche e* raccomandazioni di voto e in caso affermativo la portata e la natura del dialogo *o della comunicazione*;

Or. en

Emendamento 285 Heinz K. Becker

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 decies – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d) *se intrattengono un dialogo* con le società oggetto delle loro raccomandazioni di voto *e in caso affermativo* la portata e la natura del dialogo;

(d) la portata e la natura del dialogo *intrattenuto* con le società oggetto delle loro raccomandazioni di voto;

Or. de

Motivazione

Il dialogo tra i consulenti in materia di voto e la società deve essere rafforzato nell'interesse degli azionisti.

Emendamento 286 Sajjad Karim

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 decies – paragrafo 2 – comma 1 – lettera d

Testo della Commissione

Emendamento

(d bis) la politica relativa alla prevenzione e gestione dei potenziali conflitti di

AM\1049179IT.doc 131/133 PE549.129v01-00

interesse;

Or. en

Emendamento 287 Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 decies – paragrafo 2 – comma 1 – lettera e

Testo della Commissione

Emendamento

(e) il numero totale di dipendenti coinvolti nella preparazione delle raccomandazioni di voto; soppresso

soppresso

Or. en

Emendamento 288 Sajjad Karim

Proposta di direttiva
Articolo 1 – punto 3
Direttiva 2007/36/CE
Articolo 3 decies – paragrafo 2 – comma 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

(f) il numero complessivo di raccomandazioni di voto fornite nel corso dell'ultimo anno.

Emendamento 289 Sajjad Karim

Proposta di direttiva Articolo 1 – punto 3 Direttiva 2007/36/CE Articolo 3 decies – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri assicurano che i consulenti in materia di voto individuino e comunichino senza indugio ai loro clienti e alla società interessata qualsiasi conflitto di interesse reale o potenziale o relazione commerciale che può influenzare l'elaborazione della raccomandazione di voto e le azioni intraprese per eliminare o attenuare il conflitto di interesse reale o potenziale.";

Emendamento

3. Gli Stati membri assicurano che i consulenti in materia di voto individuino e comunichino senza indugio ai loro clienti e alla società interessata qualsiasi conflitto di interesse reale o potenziale o relazione commerciale che può influenzare l'elaborazione della *ricerca e* raccomandazione di voto e le azioni intraprese per eliminare o attenuare il conflitto di interesse reale o potenziale.";